

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO –BICOCCA

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

Emanato con D.R. Rep. 6585/2021, prot. 0092178/21 del 02 agosto 2021

Pubblicato all’Albo online il 03 agosto 2021

PARTE I - PREMESSE	4
Art.1 - Oggetto e finalità del Regolamento	4
PARTE II - ORGANI DI ATENEO	4
Titolo I - Modalità di scelta dei componenti del Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca	4
Art.2 - Disposizioni comuni per la scelta degli otto componenti del Consiglio di amministrazione.....	4
Art.3 - Scelta dei cinque componenti interni	5
Art.4 - Scelta dei tre componenti esterni	5
Titolo II - Presidio della qualità	5
Art.5 – Istituzione	5
Art.6 – Compiti.....	5
Art.7 – Ramo Ricerca	6
Art.8 – Ramo Didattica	6
Art.9 – Individuazione dei componenti	6
Art.10 – Durata del mandato	6
Art.11 – Sedute del PQA.....	7
Art.12 – Sedute del Ramo Ricerca e del Ramo Didattica.....	7
Art.13– Norme transitorie	7
Titolo III - Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.....	7
Art.14 - Istituzione.....	7
Art.15 – Composizione	7
Art.16 - Designazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali	8
Art.17 - Designazione dei rappresentanti dell’Amministrazione	8
Art.18 - Designazione dei rappresentanti degli studenti.....	8
Art.19 - Presidente e Vice-Presidente	8
Art.20 - Segretario	8
Art.21 - Durata del mandato e subentro	8
Art.22 - Regolamento di funzionamento	8
Art.23 - Disposizione finale	8
PARTE III - DIPARTIMENTI.....	9
Titolo I - Commissione Paritetica Docenti-Studenti.....	9
Art.24 - Composizione.....	9
Art.25 - Compiti della Commissione	9
Art.26 - Funzionamento della Commissione	9
Art.27 - Compiti del Presidente.....	10

Art.28 - Compiti del Vicepresidente	10
Titolo II - Disposizioni per la presentazione della candidatura alla carica di Direttore del Dipartimento ...	10
Art.29 - Disposizioni per la presentazione della candidatura alla carica di Direttore del Dipartimento	10
PARTE IV - DISPOSIZIONI ELETTORALI.....	10
Titolo I - Elezioni del Rettore.....	10
Art.30 - Indizione delle elezioni	10
Art.31 - Costituzione e compiti dell'Ufficio Elettorale Centrale e dei Seggi Elettorali	10
Art.32 - Elettorato attivo. Elenchi degli aventi diritto al voto.....	11
Art.33 - Elettorato passivo. Candidatura. Ineleggibilità e incompatibilità.....	11
Art.34 - Pubblicità delle candidature. Propaganda elettorale.....	12
Art.35 - votazione. Schede. Cause di nullità del voto	12
Art.36 - Quorum e validità delle votazioni.....	13
Art.37 - Operazioni successive alla votazione. Esito della votazione	13
Art.38 - Ricorsi contro l'esito delle elezioni.....	14
Art.39 - Proclamazione e nomina dell'eletto	14
Art.40 - Cessazione anticipata	14
Titolo II - Elezioni del personale	14
Art.41 - Campo d'applicazione.....	14
Art.42 - Collegi elettorali	14
Art.43 - Rappresentanze nel Senato accademico	14
Art.44 - Elettorati attivi	15
Art.45 - Elettorati passivi	15
Art.46 - Collegi elettorali	16
Art.47 - Consiglio del personale tecnico-amministrativo.....	16
Art.48 - Elettorati attivi	16
Art.49 - Elettorati passivi	16
Art.50 - Indizione delle elezioni	17
Art.51 - Costituzione e compiti dell'Ufficio Elettorale Centrale e dei Seggi Elettorali	17
Art.52 - Elenchi degli aventi diritto di voto ed opposizione agli elenchi	18
Art.53 - Candidatura	18
Art.54 - Reiterazione delle elezioni ordinarie. Elezioni integrative	18
Art.55 - Pubblicità delle candidature. Propaganda elettorale.....	18
Art.56 - votazione. Schede. Cause di nullità del voto	19
Art.57 - Operazioni successive alla votazione. Esito delle elezioni	19
Art.58 - Ricorsi contro l'esito delle elezioni.....	20
Art.59 - Opzioni e autocertificazioni.....	20
Art.60 - Nomina.....	20
Art.61 - Subentro in caso di cessazione anticipata.....	21
Titolo III - Elezioni degli studenti	21
Art.62 - Campo d'applicazione.....	21
Art.63 - Rappresentanze del Consiglio degli studenti	21
Art.64 - Indizione delle elezioni	21
Art.65 - Elettorati attivi. Elenchi degli aventi diritto di voto ed opposizione agli elenchi.....	21

Art.66 - Elettorati passivi	22
Art.67 - Liste, candidature e sottoscrizioni.....	22
Art.68 - Presentazione delle liste e delle candidature in modalità cartacea	23
Art.69 - Presentazione delle liste e delle candidature in modalità telematica	23
Art.70 - Designazione dei rappresentanti di lista	23
Art.71 - Accettazione delle liste e delle candidature.....	23
Art.72 - Decreto “Elettorati e posti”	24
Art.73 - Costituzione e compiti dell’Ufficio Elettorale Centrale e dei Seggi Elettorali. Rappresentanti presso gli Uffici Elettorali.....	24
Art.74 - Manifesto Elettorale. Propaganda	24
Art.75 - votazione. Schede. Cause di nullità del voto	25
Art.76 - Scrutinio cartaceo ed esito delle elezioni	26
Art.77 - Scrutinio telematico ed esito delle elezioni	26
Art.78 - Ricorsi contro l’esito delle elezioni.....	27
Art.79 - Opzioni e autocertificazioni. Nomina. Mandato	27
Art.80 - Sospensione.....	27
Art.81 - Subentro in caso di cessazione anticipata.....	28
Art.82 - Rappresentanza studentesca nella Commissione paritetica	28
Titolo IV - Elezioni suppletive	28
Art.83 - Personale: campo d’applicazione, procedura e termini abbreviati	28
Art.84 - Studenti: campo d’applicazione e procedura	29
PARTE V - NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI, PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO SCRUTATORI PER LA COMPOSIZIONE DEI SEGGI ELETTORALI E PER LE DESIGNAZIONI DELLA COMPONENTE STUDENTESCA NELLE COMMISSIONI INTERNE DELL’ATENEIO E NEGLI ORGANI ESTERNI.....	29
Titolo I - Norme comuni per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali	29
Art.85 - Premessa	29
Art.86 - Convocazione della seduta e ordine del giorno.....	29
Art.87 - Attribuzioni del presidente durante la seduta.....	30
Art.88 - Validità delle sedute.....	30
Art.89 - Modalità di votazione.....	30
Art.90 - Redazione del verbale	30
Art.91 - Norme per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica	31
Titolo II - Formazione di un Elenco scrutatori per l’individuazione delle unità di personale tecnico-amministrativo necessarie alla composizione di seggi elettorali	32
Art.92 - Formazione di un Elenco scrutatori per l’individuazione delle unità di personale tecnico-amministrativo necessarie alla composizione di seggi elettorali.....	32
Titolo III - Designazioni della componente studentesca nelle Commissioni interne dell’Ateneio e negli organi esterni	32
Art.93 - Designazioni della componente studentesca nelle Commissioni interne dell’Ateneio e negli organi esterni	32
PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI	32
Art.94 - Entrata in vigore	32
Art.95 - Modifiche al presente Regolamento.....	33

PARTE I - PREMESSE

Art.1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento Generale d'Ateneo è adottato in applicazione dell'art.5 dello Statuto dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca [d'ora in avanti: *Università* oppure *Ateneo*], nel rispetto dello Statuto stesso e delle norme generali sull'ordinamento universitario.
2. Il presente Regolamento fissa, in applicazione delle rispettive disposizioni dello Statuto, le modalità di scelta dei componenti del Consiglio di amministrazione, nonché la disciplina relativa al Presidio della qualità di Ateneo, alla Commissione paritetica Docenti - Studenti (CPDS) e al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
3. Il presente Regolamento fissa altresì norme generali funzionali allo svolgimento delle sedute degli organi collegiali, applicabili laddove tali modalità non siano già disciplinate in eventuali regolamenti di funzionamento degli organi e delle strutture o non siano comunque già fissate da indicazioni operative elaborate in seno agli stessi organi e strutture.
4. Il presente Regolamento fissa inoltre le norme che disciplinano le elezioni del Rettore, nonché le elezioni del personale docente, tecnico-amministrativo e delle rappresentanze studentesche negli organi espressamente indicati nella successiva Parte IV; dispone norme generali per la presentazione della candidatura alla carica di Direttore del Dipartimento; dispone in ordine alla formazione di un Elenco scrutatori per l'individuazione delle unità di personale tecnico-amministrativo necessarie alla composizione di Seggi elettorali; disciplina le modalità di designazione dei rappresentanti degli studenti in commissioni interne e in organi esterni all'Ateneo, laddove tali modalità non siano già determinate in altra fonte.

PARTE II - ORGANI DI ATENEO

Titolo I - Modalità di scelta dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca

Art.2 - Disposizioni comuni per la scelta degli otto componenti del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Rettore e da una rappresentanza studentesca eletta secondo la normativa vigente, da otto componenti, di cui cinque interni all'Ateneo e tre esterni all'Ateneo. Tali otto componenti sono selezionati tra le candidature presentate a seguito di avviso pubblico di selezione.
2. L'avviso è emanato con decreto del Rettore e pubblicato all'Albo online. Ulteriori modalità di diffusione potranno essere determinate dal Senato accademico. L'avviso illustra modalità e termini di presentazione delle candidature ed elenca la documentazione di dettaglio da presentare a supporto della domanda di candidatura.
3. I candidati devono essere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale o di esperienza professionale e scientifica di alto livello. Le candidature interne all'Ateneo presentate da professori e ricercatori verranno valutate tenendo in considerazione in particolare le esperienze svolte nell'ambito di istituzioni scientifiche, culturali, di alta formazione, in organismi nazionali ed internazionali e in enti privati, nonché i ruoli gestionali ricoperti in Ateneo; le candidature interne all'Ateneo presentate da personale tecnico-amministrativo verranno valutate privilegiando lo svolgimento di incarichi che richiedono competenze gestionali, manageriali e di coordinamento in Università e presso enti e istituzioni affini all'Università. Le candidature esterne all'Ateneo verranno valutate tenendo prioritariamente conto delle esperienze svolte nell'ambito di istituzioni scientifiche, culturali, di alta formazione, in organismi nazionali ed internazionali e in enti privati.
4. Il Senato accademico può determinare ulteriori specifici requisiti e criteri di valutazione delle candidature. Tali requisiti e criteri sono dettagliati nel testo dell'avviso.
5. Le candidature sono valutate e approvate dal Senato accademico.
6. Il Senato accademico si esprime con voto palese mediante scheda elettorale o, in caso di seduta svolta in modalità telematica, mediante appello nominale.
7. Il Senato accademico procede preliminarmente alla valutazione e alla approvazione delle candidature interne.
8. Qualora risultino degli *ex aequo* risulta eletto il più giovane anagraficamente.

Art.3 - Scelta dei cinque componenti interni

1. In sede di prima votazione, ogni Senatore esprime non più di cinque preferenze tra tutti i candidati interni:

- a. se l'esito della prima votazione è un elenco costituito da almeno cinque o più candidati (*ex aequo*) in ordine di preferenze ottenute, i cinque candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti si considerano eletti;
- b. se l'esito della prima votazione è un elenco costituito da un numero di candidati inferiore a cinque, i candidati che hanno ottenuto voti si considerano eletti e si procede alla seconda votazione in cui ogni Senatore esprime non più di cinque preferenze tra tutti i candidati interni esclusi quelli già considerati eletti;
- c. se l'esito della seconda votazione è un elenco di candidati in numero almeno sufficiente a coprire i posti vacanti, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti si considerano eletti;
- d. se l'esito della seconda votazione è un elenco di candidati in numero non sufficiente a coprire i posti vacanti, i candidati che hanno ottenuto voti si considerano eletti e si procederà alla pubblicazione di un nuovo avviso al fine di coprire i posti ancora rimasti vacanti. Alla nuova selezione non potranno partecipare coloro che hanno già partecipato alla precedente selezione.

Art.4 - Scelta dei tre componenti esterni

1. In sede di prima votazione, ogni Senatore esprime non più di tre preferenze tra tutti i candidati esterni:

- a. se l'esito della prima votazione è un elenco costituito da almeno tre o più candidati (*ex aequo*) in ordine di preferenze ottenute, i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti si considerano eletti;
- b. se l'esito della prima votazione è un elenco costituito da un numero di candidati inferiore a tre, i candidati che hanno ottenuto voti si considerano eletti e si procede alla seconda votazione in cui ogni Senatore esprime non più di tre preferenze tra tutti i candidati esterni esclusi quelli già considerati eletti;
- c. se l'esito della seconda votazione è un elenco di candidati in numero almeno sufficiente a coprire i posti vacanti, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti si considerano eletti;
- d. se l'esito della seconda votazione è un elenco di candidati in numero non sufficiente a coprire i posti vacanti, i candidati che hanno ottenuto voti si considerano eletti e si procederà alla pubblicazione di un nuovo avviso al fine di coprire i posti ancora rimasti vacanti. Alla nuova selezione non potranno partecipare coloro che hanno già partecipato alla precedente selezione.

Titolo II - Presidio della qualità

Art.5 – Istituzione

1. Presso l'Università degli Studi di Milano – Bicocca è istituita una struttura di supporto denominata "Presidio della qualità" (PQA).

2. Il Presidio della qualità organizza, monitora e supervisiona lo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità (AQ) di Ateneo. Svolge funzioni di consulenza agli organi di governo dell'Ateneo per lo sviluppo e l'implementazione di politiche di miglioramento della qualità delle attività formative e di ricerca e supporta i Corsi di Studio, i loro Referenti e i Direttori di Dipartimento per le attività comuni di monitoraggio della qualità della formazione e della ricerca e per le attività di implementazione degli interventi per il miglioramento della qualità della formazione e della ricerca.

3. Il PQA è articolato al suo interno nel Ramo Ricerca e nel Ramo Didattica.

4. Sono membri del PQA, oltre al Rettore e all'Assicuratore di qualità di Ateneo, i componenti del Ramo Ricerca e del Ramo Didattica come individuati ai sensi degli articoli 7, 8 e 9.

Art.6 – Compiti

1. Nell'ambito delle attività formative, il Presidio della qualità:

- a. organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali dei Corsi di Studio (SUA-CdS) e nelle Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) di ciascun Corso di Studio dell'Ateneo;
- b. sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità (AQ) per le attività didattiche in conformità a quanto programmato e dichiarato;
- c. organizza e monitora le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati, mantenendone l'anonimato;

- d. regola e verifica le attività periodiche di Riesame e le proposte di modifica degli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio;
 - e. svolge un ruolo di consulenza verso gli organi di governo, e di consulenza, supporto e monitoraggio per i Corsi di Studio e i loro Referenti, per lo sviluppo e l'implementazione di interventi di miglioramento delle attività formative, anche alla luce della relazione redatta annualmente dal Nucleo di Valutazione;
 - f. valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze;
 - g. assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti.
- 2.** Nell'ambito delle attività di ricerca, il Presidio della qualità:
- a. sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca in conformità a quanto programmato e dichiarato;
 - b. svolge un ruolo di consulenza verso gli organi di governo e di consulenza, supporto e monitoraggio per i Dipartimenti, per lo sviluppo di interventi di miglioramento delle attività di ricerca;
 - c. valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento di cui alla precedente lettera b) e le loro effettive conseguenze;
 - d. assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione.

Art.7 – Ramo Ricerca

- 1.** Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 in relazione ai componenti necessari, il Senato accademico, su proposta del Rettore, determina il numero dei componenti del Ramo Ricerca (RR).
- 2.** Sono componenti necessari del Ramo Ricerca:
 - a. il Responsabile designato dal Rettore;
 - b. il Capo Area dell'Area della Ricerca di Ateneo;
 - c. un componente scelto tra il personale tecnico-amministrativo con specifiche competenze nell'ambito della qualità della ricerca, designato dal Direttore Generale;
 - d. un componente scelto, per ciascun Dipartimento, tra il personale docente, individuato ai sensi del successivo art. 9.

Art.8 – Ramo Didattica

- 1.** Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 in relazione ai componenti necessari, il Senato accademico, su proposta del Rettore, determina il numero dei componenti del Ramo Didattica (RD).
- 2.** Sono componenti necessari del Ramo Didattica:
 - a. il Responsabile designato dal Rettore;
 - b. il Capo Area dell'Area della Formazione di Ateneo;
 - c. un componente scelto tra il personale tecnico-amministrativo con specifiche competenze nell'ambito della qualità della didattica, designato dal Direttore Generale;
 - d. un componente scelto, per ciascun Dipartimento, tra il personale docente con esperienza nell'ambito delle Schede Uniche Annuali dei Corsi di Studio (SUA-CdS) individuato ai sensi del successivo art. 9.
 - e. due studenti nominati dal Senato accademico su proposta del Consiglio degli studenti.

Art.9 – Individuazione dei componenti

- 1.** Per l'individuazione dei componenti del Ramo Ricerca di cui all'art. 7 comma 2 lettera d) e per l'individuazione dei componenti del Ramo Didattica di cui all'art. 8 comma 2 lettera d) nonché per l'individuazione di ulteriori componenti oltre quelli necessari, il Rettore, sentito il Responsabile del Ramo Ricerca e il Responsabile del Ramo Didattica, propone al Senato Accademico i nominativi delle persone da nominare. Il Senato Accademico approva i nominativi.

Art.10 – Durata del mandato

- 1.** Il Presidio della qualità è nominato con Decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici, ad eccezione della componente studentesca che dura in carica due anni.
- 2.** Ad eccezione dei componenti di cui all'art. 7 comma 2 lettera b) e all'art. 8 comma 2 lettera b), i componenti del PQA non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.
- 3.** In fase di prima applicazione, alla durata ordinaria del mandato dei componenti del PQA si aggiunge lo scorcio dell'anno accademico in corso al momento della nomina.

Art.11 – Sedute del PQA

1. Il Presidio della qualità si riunisce almeno una volta all'anno per definire il quadro generale della qualità e degli interventi di miglioramento della qualità dell'Ateneo.
2. Le sedute del PQA sono convocate e presiedute dal Rettore.

Art.12 – Sedute del Ramo Ricerca e del Ramo Didattica

1. Il Ramo Ricerca e il Ramo didattica possono riunirsi separatamente.
2. Le riunioni del Ramo Ricerca e del Ramo Didattica favoriscono la discussione e la valutazione delle proposte mantenendo le specificità che contraddistinguono ogni area scientifica e didattica.
3. Le sedute del Ramo Ricerca e del Ramo Didattica, sono convocate e presiedute rispettivamente dal Responsabile del Ramo Ricerca e dal Responsabile del Ramo Didattica.
4. Nell'ambito di ciascun Ramo, su proposta del relativo Responsabile, possono essere istituiti gruppi di lavoro, anche a carattere permanente, con funzioni di coordinamento e di supporto tecnico e amministrativo per gli adempimenti richiesti dall'assicurazione della qualità.

Art.13– Norme transitorie

1. Alla costituzione del PQA ai sensi del presente Regolamento decade il Presidio della Qualità dell'Ateneo costituito secondo le previgenti disposizioni regolamentari.

Titolo III - Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

Art.14 - Istituzione

1. Presso l'Università degli Studi di Milano – Bicocca è istituito, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto di Ateneo, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni [d'ora in avanti: *CUG*].
2. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con le Consigliere o i Consiglieri di parità nominati a livello nazionale, regionale e provinciale. Contribuisce a migliorare la qualità complessiva del lavoro, dell'insegnamento e dell'apprendimento, promuovendo, in continuità con l'esperienza e l'attività del Comitato Pari Opportunità, la valorizzazione delle differenze di genere e le pari opportunità, anche attraverso azioni positive e ogni altra iniziativa, a carattere scientifico, formativo e culturale, utile a realizzare condizioni di effettiva parità per il genere sottorappresentato. Il CUG garantisce che l'Università adotti un'organizzazione idonea a favorire la conciliazione fra vita e lavoro tanto di studenti e studentesse quanto del personale docente e tecnico - amministrativo, uomini e donne. Assicura altresì un ambiente ispirato al benessere organizzativo e al contrasto di qualsiasi tipo di discriminazione, diretta e indiretta, fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale e/o culturale, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Garantisce altresì la prevenzione e rimozione di ogni forma di violenza morale o psichica nei confronti delle lavoratrici, dei lavoratori, delle studentesse, degli studenti e di tutti gli appartenenti alla comunità universitaria.

Art.15 – Composizione

1. Il CUG è composto:
 - a. da cinque rappresentanti delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di comparto, designati secondo le modalità indicate nel successivo art.16;
 - b. da cinque rappresentanti dell'amministrazione scelti fra il personale, di cui tre scelti fra il personale docente e due scelti fra il personale tecnico-amministrativo e i dirigenti, secondo le modalità indicate nell'art. 17;
 - c. da due rappresentanti degli studenti designati secondo le modalità indicate nell'art.18. I rappresentanti degli studenti hanno voto limitato alle materie indicate nel Regolamento di funzionamento adottato dal CUG ai sensi dell'art.22.
2. Per ogni componente effettivo di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente è previsto un componente supplente. La parità di genere deve essere assicurata nel complesso dei componenti. Per la categoria di cui alla lettera a) ciascuna Organizzazione sindacale si impegna ad assicurare la parità di genere tra i due componenti da essa nominati.

Art.16 - Designazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali

1. Ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello di comparto designa, con modalità autonomamente scelte, un componente effettivo ed un componente supplente.

Art.17 - Designazione dei rappresentanti dell'Amministrazione

1. I rappresentanti dell'amministrazione, di cui all'art 15, comma 1 lettera b), sono designati dal Rettore secondo le seguenti modalità:

- i sei rappresentanti dei professori e dei ricercatori, di cui tre effettivi e tre supplenti, su proposta del Senato accademico;
- i quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei dirigenti, di cui due effettivi e due supplenti, su proposta del Consiglio del Personale tecnico – amministrativo o in subordine del Senato accademico.

2. I professori e i ricercatori di ruolo, il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e i dirigenti a tempo indeterminato presentano la propria disponibilità nei termini e nei modi che saranno indicati in un avviso di manifestazione di interesse. Dal *curriculum vitae* dovrà emergere la presenza di un'adeguata preparazione, esperienza e attitudine maturate in organismi analoghi.

Art.18 - Designazione dei rappresentanti degli studenti

1. I rappresentanti degli studenti sono individuati, al loro interno, dalla componente studentesca riunita in seduta comune del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e del Consiglio degli studenti. La componente studentesca designa due rappresentanti di genere femminile e due di genere maschile, di cui un componente effettivo per ciascun genere e un componente supplente per ciascun genere.

Art.19 - Presidente e Vice-Presidente

1. Il Presidente del CUG è scelto dal Rettore fra i componenti docenti di cui all'art.15, comma 1, lettera b).

2. Il Presidente nomina un Vice – Presidente fra il personale tecnico-amministrativo e i dirigenti di cui di cui all'art .15 comma 1, lettera b), che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento.

Art.20 - Segretario

1. Il Segretario è scelto dal Presidente fra i componenti di cui all'art.15 comma 1, lettera a).

Art.21 - Durata del mandato e subentro

1. Il CUG è nominato con Decreto del Rettore e dura in carica quattro anni decorrenti dalla data del Decreto Rettorale di nomina, ad eccezione della componente studentesca che dura in carica due anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica per dimissioni, trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o altro, di un componente di cui all'art.15 co. 1, lettere a) e b) si procederà alla scelta di un nuovo componente, secondo le modalità stabilite per la categoria di appartenenza. Il mandato del subentrante dura fino alla scadenza del mandato del CUG.

2. I componenti di cui all'art.15, co. 1, lettere b) e c), possono essere nominati consecutivamente una sola volta.

3. All'atto della nomina del CUG decadono il Comitato per le Pari Opportunità ed il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing.

Art.22 - Regolamento di funzionamento

1. Il CUG adotta un Regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dell'organo. Il Regolamento è approvato dal Senato accademico ed emanato con Decreto del Rettore.

2. I componenti che non partecipano a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

Art.23 - Disposizione finale

1. Qualora il numero delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Ateneo dovesse variare, ferma restando la validità delle altre norme, varierà conseguentemente e paritariamente il numero dei componenti di cui all'art.15, comma 1, lettera b).

PARTE III - DIPARTIMENTI

Titolo I - Commissione Paritetica Docenti-Studenti

Art.24 - Composizione

1. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti [d'ora in avanti: *CPDS*], istituita ai sensi dell'art. 33 dello Statuto di Ateneo, è un organo del Dipartimento.
2. La Commissione paritetica è composta da una rappresentanza paritaria di docenti e studenti, in numero complessivo da sei a dieci, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento di riferimento. Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto di Ateneo, i docenti sono nominati dal Consiglio di Dipartimento; gli studenti sono eletti dai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi in Consiglio di Dipartimento, al loro interno.
3. Il Presidente della Commissione è nominato dai rappresentanti dei docenti al loro interno e il Vicepresidente è nominato dai rappresentanti degli studenti al loro interno.
4. I rappresentanti dei docenti durano in carica tre anni accademici, i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni.
5. Qualora tra i rappresentanti della componente studentesca non vi siano studenti iscritti ad alcuni dei Corsi di Studio (d'ora in avanti CdS) di riferimento, la CPDS deve adoperarsi per recepire direttamente le istanze degli studenti iscritti ai diversi CdS attraverso audizioni o altre forme di attività collettive secondo la normativa vigente; a tal fine il Presidente della CPDS può invitare alle riunioni studenti iscritti a quei CdS non rappresentati.

Art.25 - Compiti della Commissione

1. La Commissione, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto di Ateneo, provvede a:
 - a. svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - b. individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
 - c. formulare parere sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
 - d. formulare pareri sull'ordinamento e il regolamento dei corsi di studio;
 - e. esprimersi in merito alla congruità tra il numero di crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi previsti dagli ordinamenti didattici; esprimersi in merito al carico didattico complessivo dei corsi di studio;
 - f. redigere annualmente un documento di valutazione delle attività formative da trasmettere al Senato accademico, al Presidio di qualità e al Nucleo di valutazione;
 - g. esercitare ogni altro compito a essa assegnato dalle norme vigenti.
2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo, relative all'anno accademico di riferimento e per ogni CdS sono contenute in una Relazione annuale. La Relazione annuale è pubblicata sul sito intranet di Ateneo dedicato alla Commissione a cura del Presidente e del Vicepresidente entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art.26 - Funzionamento della Commissione

1. La CPDS si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte in un anno accademico.
2. La convocazione della CPDS avviene, di norma, almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione, mediante e-mail, utilizzando la casella di posta elettronica istituzionale del Presidente della CPDS. Nel caso di eccezionali esigenze, la convocazione deve essere inviata almeno 24 ore prima della data prevista per la riunione.
3. Le sedute della CPDS sono presiedute dal Presidente. In caso di sua assenza, le sedute sono presiedute dal Vicepresidente. Le funzioni di Segretario sono svolte dal docente più giovane in ruolo.
4. Le deliberazioni della CPDS sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente o di chi ne assolve le funzioni.
5. Le sedute della CPDS devono essere verbalizzate. I verbali delle sedute sono approvati, di norma, seduta stante; eventuali correzioni e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie possono essere effettuate esclusivamente nella prima seduta successiva a quella cui si riferisce il verbale. I verbali sono pubblicati sul sito intranet di Ateneo dedicato alla Commissione.
6. Le sedute della CPDS sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.

7. La CPDS può riunirsi anche in videoconferenza. Si applica in quanto compatibile il Regolamento delle sedute di Senato accademico, Consiglio di amministrazione e Consiglio degli studenti in modalità telematica dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca.

Art.27 - Compiti del Presidente

1. Il Presidente:
 - a. comunica, all'inizio di ogni anno accademico nella prima seduta della CPDS, le date delle tre adunanze obbligatorie annuali;
 - b. definisce l'Ordine del Giorno delle sedute;
 - c. convoca e presiede le sedute ordinarie e le sedute straordinarie secondo quanto riportato nell'art.26 del presente Regolamento;
 - d. presiede alle audizioni previste all'art.24, comma 5 del presente regolamento.

Art.28 - Compiti del Vicepresidente

1. Il Vicepresidente:
 - a. sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporanei;
 - b. coadiuva il Presidente nell'esercizio di tutte le attività organizzative necessarie per il buon funzionamento della Commissione.

Titolo II - Disposizioni per la presentazione della candidatura alla carica di Direttore del Dipartimento

Art.29 - Disposizioni per la presentazione della candidatura alla carica di Direttore del Dipartimento

1. Nelle elezioni del Direttore del Dipartimento, l'elettorato passivo è attribuito, nel rispetto della disciplina relativa gli elettorati di cui all'art.25 comma 6 dello Statuto, esclusivamente a chi abbia preventivamente presentato la propria candidatura.
2. La candidatura, presentata mediante atto scritto, deve essere indirizzata al Decano del Dipartimento. Il provvedimento di indizione, a firma del Decano stesso, fissa i termini e le modalità di presentazione.
3. L'elenco dei candidati è reso liberamente consultabile presso il Dipartimento e pubblicato sul sito web istituzionale del Dipartimento.
4. Il ritiro della candidatura può essere effettuato da ciascun candidato, mediante atto scritto indirizzato al Decano, secondo le modalità ed entro i termini fissati dal provvedimento di indizione. Del ritiro viene data adeguata pubblicità prima delle votazioni presso il Dipartimento.
5. Sono fatte salve eventuali specifiche disposizioni contenute nei regolamenti di funzionamento dei singoli Dipartimenti.

PARTE IV - DISPOSIZIONI ELETTORALI

Titolo I - Elezioni del Rettore

Art.30 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni del Rettore sono indette dal Decano dell'Ateneo con Decreto pubblicato all'Albo online e diffuso con ogni altro mezzo atto a darne opportuna conoscenza.
2. Tale provvedimento:
 - a. fissa le date delle votazioni;
 - b. determina gli elettorati attivo e passivo;
 - c. indica o rimanda a provvedimenti successivi tutti gli adempimenti collegati allo svolgimento delle elezioni;
 - d. definisce le modalità con cui presentare la candidatura;
 - e. definisce le modalità con cui ritirare la candidatura.

Art.31 - Costituzione e compiti dell'Ufficio Elettorale Centrale e dei Seggi Elettorali

1. Il Decano dell'Ateneo costituisce e nomina l'Ufficio Elettorale Centrale e i Seggi Elettorali con uno o più Decreti resi pubblici nelle forme di cui all'art.30 co. 1. Tali Decreti:
 - a. determinano la sede dell'Ufficio e dei Seggi e ne individuano i componenti effettivi e quelli supplenti;

- b. ripartiscono gli elettori fra i Seggi;
 - c. indicano l'orario in cui ciascun Seggio resterà aperto per le votazioni.
2. L'Ufficio Elettorale Centrale è composto: da un professore di prima fascia, con funzioni di Presidente; da un professore di seconda fascia; da un ricercatore; da un Segretario, scelto fra il personale tecnico-amministrativo. L'Ufficio convalida le candidature, cura il regolare svolgimento delle elezioni, controlla la regolarità delle operazioni di voto, attribuisce i voti non assegnati dai Seggi e determina l'esito delle singole votazioni e quello delle elezioni.
3. I Seggi sono composti: da un professore di prima fascia, con funzioni di Presidente; da un Componente individuato fra professori di seconda fascia e ricercatori; da un Segretario, scelto tra il personale tecnico-amministrativo. Nel caso di indisponibilità di un professore di prima fascia, il posto ad egli riservato sarà coperto da un professore di seconda fascia; nel caso all'interno del Seggio operino due professori di seconda fascia, le funzioni di Presidente sono assunte dal professore con la maggiore anzianità nel ruolo o, in ipotesi di pari anzianità nel ruolo, dal più anziano anagraficamente. Ogni Seggio ha il compito di garantire la regolarità e il buon andamento delle operazioni di voto e di scrutinio eseguite al suo interno.
4. L'Ufficio Elettorale Centrale e i Seggi Elettorali operano validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei propri componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Segretario. Il Presidente o il Segretario, che temporaneamente lo sostituisce, sovrintende al buon andamento dei lavori dell'Ufficio.

Art.32 - Elettorato attivo. Elenchi degli aventi diritto al voto

1. Il diritto di voto spetta:
- a. ai professori di ruolo;
 - b. ai ricercatori a tempo indeterminato, determinato e agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento;
 - c. a tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato con voto ponderato del 15%;
 - d. ai rappresentanti degli studenti eletti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Nucleo di valutazione e ai componenti del Consiglio degli studenti.
2. Sono esclusi dall'elettorato attivo i docenti di questo Ateneo che, in base alle convenzioni di cui al co. 11 dell'art. 6 della Legge n. 240/10, svolgono tutto il proprio impegno didattico e scientifico presso altro Ateneo.
3. Sono inclusi nell'elettorato attivo i docenti provenienti da altri Atenei che, in base alle convenzioni di cui al co. 11 dell'art. 6 della Legge n. 240/10, svolgono tutto il proprio impegno didattico e scientifico presso questo Ateneo.
4. I requisiti dell'elettorato attivo vanno posseduti il giorno di ogni votazione.
5. L'elenco degli aventi diritto di voto, compilato in ordine alfabetico dall'Amministrazione e convalidato dall'Ufficio Elettorale Centrale, è pubblicato all'Albo online e sul sito *web* di Ateneo. L'elenco convalidato riceve pubblicità con ogni altro mezzo atto a darne opportuna conoscenza ed è reso consultabile.
6. Errori e omissioni presenti nell'elenco, possono essere segnalati all'Ufficio Elettorale Centrale da chiunque vi abbia interesse.
L'Ufficio decide su di essi, rendendo note le proprie decisioni con comunicati affissi all'Albo online.
7. I termini relativi alle procedure disciplinate dal presente articolo, sono fissati dai provvedimenti di cui all'art.30, co. 2, lettera c).

Art.33 - Elettorato passivo. Candidatura. Ineleggibilità e incompatibilità

1. L'elettorato passivo spetta ai professori di prima fascia delle Università italiane che abbiano optato o che optino per il regime d'impegno a tempo pieno in caso di nomina e che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
2. L'elettorato passivo è soggetto alle limitazioni previste dalla disciplina legislativa. Dall'elettorato passivo è escluso e quindi versa in condizione di ineleggibilità in particolare:
- a. chi sia collocato nelle aspettative regolate dagli artt. 12, 13 e 14 del D.P.R. n. 382/80; dall'art. 7 co. 1 Legge 240/10;
 - b. chi sia titolare delle cariche di governo indicate dalla Legge n. 215/04, e chi lo sia stato nei dodici mesi anteriori al termine perentorio di presentazione della candidatura;
 - c. chi risulti messo a disposizione ai sensi dell'art. 96 del R.D. n. 1592/33;
 - d. chi sia collocato fuori ruolo ai sensi della Legge n. 1114/62, ai sensi dell'art. 168 del D.P.R. n.

18/67, degli artt. 14 e 16 della Legge n. 401/90;

e. chi sia collocato fuori ruolo a seguito di nomina a Giudice della Corte Costituzionale e a componente del Consiglio Superiore della Magistratura.

3. L'elettorato passivo non spetta al professore ordinario che abbia cessato anticipatamente dalla carica di Rettore dell'Ateneo a qualunque titolo.

4. I requisiti dell'elettorato passivo differenti dal regime d'impegno a tempo pieno, devono essere posseduti entro il termine perentorio di presentazione della candidatura.

5. Coloro i quali siano in possesso dei requisiti dell'elettorato passivo possono presentare al Decano dell'Ateneo la propria candidatura.

6. Ogni candidatura deve recare la firma autografa del candidato che la presenta, deve essere depositata presso l'Ufficio ed entro il termine indicati dai provvedimenti di cui all'art.30. La candidatura può, altresì, essere inviata tramite PEC personale del candidato all'indirizzo di PEC dell'Ateneo, previa sottoscrizione con firma digitale.

7. Per chi sia soggetto al regime del tempo definito, la candidatura costituisce impegno ad optare per il tempo pieno in caso di nomina.

8. Sono incompatibili con la carica di Rettore in particolare:

a. gli incarichi di Consigliere Regionale e le aspettative concesse in seguito all'assunzione di cariche di governo o di controllo all'interno delle Regioni e degli enti indicati all'art. 2 del D. Lgs. n. 267/00;

b. le posizioni previste ai co. 1, 8 e 9 dell'art. 17 del D.P.R. n. 382/80 e al co. 1 dell'art. 10 della Legge n. 311/58;

c. gli incarichi assunti con l'autorizzazione concessa senza aspettativa ai sensi del co. 1 dell'art. 12 del D.P.R. n. 382/80, e gli incarichi assunti, senza aspettativa, ai sensi dei co. 8 e 9 del medesimo articolo;

d. il collocamento in aspettativa di cui all'art.28 della Legge n. 125/2014;

e. qualunque altra carica dell'Università.

9. Per il candidato che versi nelle situazioni elencate al co. 8, e nelle altre situazioni che secondo le disposizioni di legge sono incompatibili con la carica di Rettore, la candidatura costituisce impegno ad optare per quest'ultima in caso di nomina. In caso di nomina a Rettore sono sospesi inoltre gli incarichi di direzione semplice e complessa di cui al D. Lgs. n. 517/99.

10. È consentito il cumulo della carica di Rettore con le cariche negli enti costituiti o partecipati dall'Ateneo, fatto salvo quanto previsto dagli statuti dei singoli enti.

Art.34 - Pubblicità delle candidature. Propaganda elettorale

1. L'Amministrazione rende pubbliche le candidature con ogni mezzo idoneo a darne opportuna conoscenza.

2. Nella propaganda elettorale il candidato può utilizzare fra l'altro l'indirizzo di posta elettronica fornito dall'Amministrazione, e il servizio delle liste di spedizione. Nel caso il candidato sia un professore di un'altra Università italiana può utilizzare il servizio delle liste di spedizione previa autorizzazione della Direzione generale.

3. La propaganda elettorale non deve turbare le attività dell'Ateneo.

4. La propaganda non può essere svolta nei giorni in cui si tengono le votazioni.

Art.35 - Votazione. Schede. Cause di nullità del voto

1. Ogni elettore deve votare al Seggio Elettorale in cui è iscritto secondo i Decreti di cui all'art.31.

2. Prima di consegnare all'elettore la scheda elettorale, il Seggio è tenuto a compiere le seguenti operazioni:

a. individuare l'elettore nel registro dei votanti;

b. accertare l'identità dell'elettore;

c. raccogliere la sua firma nel registro dei votanti.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art.32 co. 6, l'elettore che per qualunque motivo non risulti iscritto nel registro dei votanti, può ottenere che il Seggio provveda all'inserimento del proprio nominativo nel registro provando con idonea documentazione di avere diritto a votare.

4. L'elettore può essere identificato nei modi seguenti:

a. mediante un idoneo documento d'identità del quale il Seggio riporta gli estremi;

b. attraverso la tessera di riconoscimento rilasciata dall'Ateneo, purché recante il cognome, il nome e la fotografia;

c. tramite riconoscimento operato da un componente del Seggio o da un altro elettore appartenente

allo stesso, che apporrà la propria firma nel registro dei votanti accanto al nominativo dell'elettore.

5. A ciascun votante è consegnata una scheda precedentemente timbrata e siglata da un componente del Seggio.

6. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito delle candidature presentate.

7. È valida la preferenza che individua la persona con la chiarezza necessaria.

Sono nulle le schede danneggiate, quelle recanti segni di riconoscimento, quelle contenenti preferenze per più di un candidato, quelle espresse per persone non candidate, quelle che in caso di omonimia del cognome non includano il nome, e quelle che in caso di omonimia del cognome e del nome non comprendano la data di nascita.

8. Gli elettori diversamente abili o fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di altro elettore del loro Seggio liberamente scelto dall'elettore stesso.

L'impedimento non evidente deve essere dimostrato con certificato rilasciato dal proprio medico.

Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore più di una volta.

9. È fatto divieto di sostare nei locali del Seggio a persone estranee alle operazioni di voto e ad elettori che abbiano già votato.

10. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali potranno ancora esercitare il diritto di voto esclusivamente gli elettori presenti nel locale sede del Seggio.

Art.36 - Quorum e validità delle votazioni

1. Il Rettore è eletto:

a. nelle prime due votazioni a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;

b. nella terza votazione a maggioranza assoluta dei votanti, purché alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto;

c. nella quarta votazione con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti, purché vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

2. In ognuna delle votazioni si procede comunque allo spoglio delle schede.

3. Il quorum per l'elezione del Rettore è calcolato sul numero dei soggetti di cui all'art.32 co. 1, lettere a), b) e d) e sulla percentuale relativa al numero complessivo del personale tecnico-amministrativo di cui all'art.32 co. 1, lettera c).

Art.37 - Operazioni successive alla votazione. Esito della votazione

1. Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto il Seggio esegue in forma pubblica le seguenti operazioni:

a. sigilla le schede inutilizzate in plichi i cui lembi di chiusura sono firmati da tutti i componenti del Seggio;

b. accerta che il numero delle schede votate coincida con il numero dei votanti presenti nel proprio registro;

c. effettua lo spoglio delle schede assegnandole all'unanimità e rinviando all'Ufficio Elettorale Centrale l'attribuzione di quelle sulla cui assegnazione non sia unanime.

E' fatta salva per il Decano la possibilità di fissare, in sede di Decreto di indizione, diverse modalità organizzative delle operazioni di scrutinio.

2. Terminato lo scrutinio, i componenti del Seggio:

a. raccolgono in buste separate le schede assegnate, quelle nulle e quelle sulla cui assegnazione il Seggio non abbia raggiunto l'unanimità; sigillano poi ogni busta e ne firmano i lembi di chiusura;

b. sottoscrivono il verbale delle operazioni di voto e di scrutinio redatto dal Segretario, e, dopo averlo inserito in un'apposita busta con il registro dei votanti, la sigillano e ne firmano i lembi di chiusura.

Al termine di tali operazioni il Presidente del Seggio o il componente da lui incaricato nel suddetto verbale, consegna al Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale le buste di cui alle lettere a) e b).

3. Non oltre il giorno seguente alla consegna delle medesime buste, l'Ufficio Elettorale Centrale:

a. accerta la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio;

b. verifica la validità della votazione ai sensi dell'art.36;

c. attribuisce i voti sui quali i singoli Seggi non abbiano raggiunto l'unanimità;

d. redige la graduatoria relativa alla votazione nel rispetto del co. 4.

4. L'Ufficio Elettorale Centrale compila la graduatoria secondo il criterio del maggior numero di voti.

A parità di voti prevale il più anziano nel ruolo e in caso di ulteriore parità il più anziano d'età.

5. Le operazioni elencate al co. 3, e l'esito della singola votazione sono riportati in un verbale redatto dall'Ufficio Elettorale Centrale e sottoscritto da tutti i suoi componenti. L'Ufficio pubblica il verbale all'Albo online e lo trasmette al Decano dell'Ateneo.

Art.38 - Ricorsi contro l'esito delle elezioni

1. Eventuali ricorsi avverso il risultato delle elezioni dovranno essere indirizzati all'Ufficio Elettorale Centrale entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione dello stesso all'Albo online.
2. Contro la pronuncia dell'Ufficio è ammesso ricorso in appello al Decano dell'Ateneo, che decide in via definitiva.
3. L'Ufficio Elettorale Centrale e il Decano decidono su ciascun ricorso entro i tre giorni lavorativi successivi alla sua presentazione.

Art.39 - Proclamazione e nomina dell'eletto

1. Il Decano dell'Ateneo proclama l'eletto con provvedimento pubblicato all'Albo online e trasmette gli atti inerenti alla procedura elettorale al Ministro affinché questo provveda alla nomina del Rettore.

Art.40 - Cessazione anticipata

1. In caso di cessazione anticipata dal mandato si applicano le pertinenti norme dello Statuto dell'Ateneo e dei precedenti articoli del presente Titolo.

Titolo II - Elezioni del personale

Art.41 - Campo d'applicazione

1. Il presente Titolo disciplina le elezioni ordinarie:
 - a. dei Direttori di Dipartimento nel Senato accademico;
 - b. delle rappresentanze dei professori di ruolo nel Senato accademico;
 - c. delle rappresentanze dei ricercatori di ruolo nel Senato accademico;
 - d. dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato accademico;
 - e. del Consiglio del personale tecnico-amministrativo;
 - f. della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Comitato per lo sport universitario.
2. Se una macroarea è composta da un unico Dipartimento non si procede all'elezione del rappresentante dei Direttori di Dipartimento nel Senato accademico e il Direttore dell'unico Dipartimento della macroarea è di diritto rappresentante dei Direttori di Dipartimento nel Senato accademico per tale macroarea. In questo caso la cessazione anticipata dalla carica di rappresentante dei Direttori di Dipartimento in Senato accademico determina conseguentemente la cessazione dalla carica di Direttore di Dipartimento.

Capo I

Elettorati e collegi

Sezione I

Elezioni riguardanti il personale docente e ricercatore

Art.42 - Collegi elettorali

1. Le elezioni dei Direttori di Dipartimento e delle rappresentanze dei professori di ruolo nel Senato accademico si svolgono in quattro collegi corrispondenti alle macroaree definite dallo Statuto d'Ateneo.
2. Le elezioni delle rappresentanze dei ricercatori di ruolo nel Senato accademico si svolgono in due collegi corrispondenti alle aggregazioni definite dallo Statuto d'Ateneo.

Art.43 - Rappresentanze nel Senato accademico

1. Ai fini del presente regolamento, nelle elezioni dei Direttori di Dipartimento e delle rappresentanze dei professori di ruolo, i Dipartimenti sono raggruppati, in modo da rispettare le diverse competenze scientifico-disciplinari, nelle seguenti macroaree:
 - a. Scienze;
 - b. Medicina e Chirurgia;
 - c. Giurisprudenza – Economia – Statistica;

d. Sociologia – Psicologia – Formazione.

I Dipartimenti che fanno parte di ciascuna macroarea sono individuati con delibera del Senato accademico.

2. Ai fini del presente regolamento, nelle elezioni dei ricercatori di ruolo i Dipartimenti sono raggruppati nelle seguenti aggregazioni:

a. Scienze - Medicina e Chirurgia;

b. Giurisprudenza – Economia – Statistica – Sociologia – Psicologia - Formazione.

I Dipartimenti che fanno parte di ciascuna aggregazione sono individuati con delibera del Senato accademico.

Art.44 - Elettorati attivi

1. L'elettorato attivo spetta ai professori e ai ricercatori dell'Ateneo.

2. Sono inclusi nell'elettorato attivo i docenti provenienti da altri Atenei che, in base alle convenzioni di cui al co. 11 dell'art. 6 della Legge n. 240/10, svolgono tutto il proprio impegno didattico e scientifico presso questo Ateneo.

3. Nelle elezioni dei Direttori di Dipartimento nel Senato accademico, l'elettorato attivo spetta ai professori e ai ricercatori anche a tempo determinato che afferiscono ad uno dei Dipartimenti appartenenti alla corrispondente macroarea.

4. Nelle elezioni delle rappresentanze dei professori di ruolo nel Senato accademico, l'elettorato attivo spetta ai professori che afferiscono ad uno dei Dipartimenti appartenenti alla corrispondente macroarea.

5. Nelle elezioni delle rappresentanze dei ricercatori di ruolo nel Senato accademico, l'elettorato attivo spetta ai ricercatori anche a tempo determinato che afferiscono ad uno dei Dipartimenti appartenenti alla corrispondente aggregazione.

6. Sono esclusi dall'elettorato attivo:

a. coloro che siano collocati nelle aspettative regolate dall'art. 13 del D.P.R. n. 382/80;

b. i docenti di questo Ateneo che, in base alle convenzioni di cui al co. 11 dell'art. 6 della Legge n. 240/10, svolgono tutto il proprio impegno didattico e scientifico presso altro Ateneo.

L'elettorato attivo è inoltre soggetto alle altre limitazioni previste dalla disciplina legislativa.

7. I requisiti dell'elettorato attivo vanno posseduti il giorno di ogni votazione.

Art.45 - Elettorati passivi

1. Nelle elezioni dei Direttori di Dipartimento nel Senato accademico, l'elettorato passivo spetta ai Direttori dei Dipartimenti della rispettiva macroarea che, alla data di inizio del mandato per il quale sono state indette le elezioni, risultano in carica e che abbiano presentato la propria candidatura ai sensi dell'art. 53.

2. Nelle elezioni delle rappresentanze dei professori di ruolo nel Senato accademico, l'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo della corrispondente macroarea che abbiano optato od optino per il regime del tempo pieno in caso di nomina e che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. L'elettorato passivo si esercita presentando la propria candidatura ai sensi dell'art.53. I requisiti dell'elettorato passivo diversi dal regime del tempo pieno devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura. Per chi sia soggetto al regime del tempo definito, la candidatura costituisce impegno ad optare per il tempo pieno in caso di nomina.

3. Nelle elezioni della rappresentanza dei ricercatori di ruolo nel Senato accademico, l'elettorato passivo spetta ai ricercatori di ruolo della corrispondente aggregazione che abbiano optato od optino per il regime del tempo pieno in caso di nomina e che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. L'elettorato passivo si esercita presentando la propria candidatura ai sensi dell'art.53. I requisiti dell'elettorato passivo diversi dal regime del tempo pieno devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura. Per chi sia soggetto al regime del tempo definito, la candidatura costituisce impegno ad optare per il tempo pieno in caso di nomina.

4. Nelle elezioni delle rappresentanze dei professori di ruolo nel Senato accademico e della rappresentanza dei ricercatori di ruolo nel Senato accademico sono inclusi nell'elettorato passivo i docenti provenienti da altri Atenei che, in base alle convenzioni di cui al co. 11 dell'art. 6 della Legge n. 240/10, svolgono tutto il proprio impegno didattico e scientifico presso questo Ateneo.

5. Nelle elezioni delle rappresentanze dei professori di ruolo e dei rappresentanti dei ricercatori di ruolo nel Senato accademico l'elettorato passivo è soggetto alle limitazioni previste dalla disciplina legislativa. Dall'elettorato passivo è escluso e quindi è ineleggibile in particolare:

a. chi sia collocato nelle aspettative regolate dagli artt. 12, 13 e 14 del D.P.R. n. 382/80;

- b. chi sia collocato nell'aspettativa di cui al co. 1 dell'art. 7 della Legge n. 240/10;
 - c. i docenti di questo Ateneo che, in base alle convenzioni di cui al co. 11 dell'art. 6 della Legge n. 240/10, svolgono tutto il proprio impegno didattico e scientifico presso altro Ateneo;
 - d. chi sia titolare delle cariche di governo indicate dalla Legge n. 215/04, e chi lo sia stato nei dodici mesi che precedono il termine perentorio di presentazione della candidatura;
 - e. chi risulti messo a disposizione ai sensi dell'art. 96 del R.D. n. 1592/33;
 - f. chi risulti collocato fuori ruolo ai sensi della Legge n. 1114/62, ai sensi dell'art. 168 del D.P.R. n. 18/67, degli artt. 14 e 16 della Legge n. 401/90 o in fuori ruolo, aspettativa ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. n. 178/2009;
 - g. chi sia collocato fuori ruolo a seguito di nomina a Giudice della Corte Costituzionale e a componente del Consiglio Superiore della Magistratura.
- 6.** L'appartenenza agli organi indicati nell'art.41, ferme restando le incompatibilità previste nello Statuto d'Ateneo, è incompatibile in particolare:
- a. con gli incarichi di Consigliere Regionale e con le aspettative concesse in seguito all'assunzione di cariche di governo o di controllo all'interno delle Regioni e degli enti indicati all'art. 2 del D. Lgs. n. 267/00;
 - b. con l'aspettativa prevista ai sensi dei co. 1, 8 e 9 dell'art. 17 del D.P.R. n. 382/80, con il congedo previsto ai sensi del co. 1 dell'art. 10 della Legge n. 311/58;
 - c. con gli incarichi assunti con l'autorizzazione concessa senza aspettativa ai sensi del co. 1 dell'art. 12 del D.P.R. n. 382/80, e con gli incarichi assunti ai sensi dei co. 8 e 9 del medesimo articolo;
 - d. con il collocamento in aspettativa di cui all'art.28 della Legge n. 125/2014.
- 7.** È consentito il cumulo delle cariche dei rappresentanti negli organi dell'Ateneo con le cariche negli enti costituiti o partecipati dallo stesso, fatto salvo quanto previsto dagli statuti dei singoli enti.

Sezione II

Elezioni riguardanti il personale tecnico-amministrativo

Art.46 - Collegi elettorali

- 1.** Le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato accademico, del Consiglio del personale tecnico-amministrativo e della rappresentanza nel Comitato per lo sport universitario, si tengono in un collegio unico.

Art.47 - Consiglio del personale tecnico-amministrativo

- 1.** Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo è formato da quindici componenti, in rappresentanza di macroaree funzionali.
- 2.** Ai fini del presente regolamento, le aree funzionali sono raggruppate nelle seguenti macroaree:
 - a. Macroarea funzionale A: area amministrativa; area amministrativa-gestionale; area delle biblioteche; area dei servizi generali e tecnici;
 - b. Macroarea funzionale B: area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati; area socio-sanitaria.
- 3.** Di norma, ogni macroarea funzionale è rappresentata nel Consiglio da almeno tre rappresentanti.

Art.48 - Elettorati attivi

- 1.** L'elettorato attivo spetta al personale tecnico-amministrativo assunto dall'Università degli Studi di Milano – Bicocca a tempo indeterminato. Non godono dell'elettorato attivo i dirigenti di ruolo, il personale con incarico dirigenziale né il personale comandato o distaccato da altro ente.
- 2.** L'elettorato attivo è soggetto alle limitazioni previste dalla disciplina legislativa.
- 3.** I requisiti dell'elettorato attivo vanno posseduti il giorno di ogni votazione.

Art.49 - Elettorati passivi

- 1.** L'elettorato passivo spetta al personale tecnico-amministrativo assunto dall'Università degli Studi di Milano – Bicocca a tempo indeterminato.
- 2.** L'elettorato passivo è soggetto alle limitazioni previste dalla disciplina legislativa. Dall'elettorato passivo sono esclusi in particolare:
 - a. i dirigenti di ruolo e chiunque sia titolare d'incarichi dirigenziali conferiti dall'Ateneo;
 - b. chi sia titolare delle cariche di governo indicate dalla Legge n. 215/04, e chi lo sia stato nei dodici

- mesi che precedono il termine perentorio di presentazione della candidatura, nel caso degli organi indicati al co. 3, ed il giorno della prima votazione nel caso delle elezioni del Comitato per lo sport universitario;
- c. chi risulti comandato presso altra Amministrazione, collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 3/57, distaccato secondo l'art. 32 del D. Lgs. n. 165/01, o collocato nell'aspettativa di cui all'art.28 della Legge n. 125/2014;
 - d. chi sia collocato nelle aspettative concesse a seguito del passaggio ad altra attività lavorativa;
 - e. chi sia comandato o distaccato da altro ente.
3. L'elettorato passivo delle elezioni dei rappresentanti del Senato accademico e del Consiglio del personale tecnico-amministrativo si esercita presentando candidatura nei modi definiti dall'art.53.
4. Nelle elezioni di cui al co. 3, i requisiti dell'elettorato passivo devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura; nelle elezioni del Comitato per lo sport universitario il giorno della prima votazione.
5. L'appartenenza agli organi indicati all'art.41, è incompatibile in particolare:
- a. con l'appartenenza al Parlamento Italiano, al Parlamento Europeo e ai Consigli Regionali nonché con le aspettative concesse in seguito all'assunzione di cariche di governo o di controllo all'interno delle Regioni e degli enti indicati all'art. 2 del D. Lgs. n. 267/00;
 - b. con l'aspettativa concessa a seguito dell'assunzione di cariche sindacali;
 - c. con l'aspettativa di cui al co. 6 dell'art. 19 del D. Lgs. n. 165/01, e con ogni altra aspettativa necessaria all'assunzione d'incarichi dirigenziali, didattici, di ricerca o di studio conferiti da altra Amministrazione Pubblica;
 - d. con i congedi e le aspettative previsti dalla legge e dai contratti collettivi, ove gli stessi abbiano una durata almeno annuale e risultino associati ad una stabile permanenza all'estero;
 - e. con l'appartenenza al Nucleo di valutazione dell'ateneo, nel caso della rappresentanza in Senato accademico.
6. Non sono cumulabili fra loro le cariche di componente del Senato accademico, di componente del Consiglio di amministrazione nonché di componente del Consiglio del personale tecnico-amministrativo.
7. È consentito il cumulo delle cariche dei rappresentanti negli organi dell'Ateneo con le cariche negli enti costituiti o partecipati dallo stesso, fatto salvo quanto previsto dagli statuti dei singoli enti.

Capo II

Procedura elettorale

Art.50 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni del personale sono indette dal Rettore con Decreto affisso all'Albo online e diffuso con ogni altro mezzo atto a darne opportuna conoscenza.
2. Tale Decreto:
 - a. fissa le date delle votazioni;
 - b. determina per ciascun organo o per ciascuna rappresentanza gli elettorati attivo e passivo;
 - c. indica o rimanda a successivi provvedimenti tutti gli adempimenti relativi alla procedura elettorale;
 - d. definisce le modalità con cui presentare e ritirare la candidatura, specificando in particolare l'Ufficio presso cui dovrà essere depositata, e fissando termine perentorio per la sua presentazione.

Art.51 - Costituzione e compiti dell'Ufficio Elettorale Centrale e dei Seggi Elettorali

1. L'Ufficio Elettorale Centrale e i Seggi Elettorali sono comuni a tutte le elezioni del personale che si tengano in concomitanza fra loro.
2. Il Rettore costituisce e nomina l'Ufficio e i Seggi con uno o più Decreti resi pubblici nelle forme di cui all'art.50. Tali Decreti:
 - a. determinano la sede dell'Ufficio e dei Seggi;
 - b. ripartiscono gli elettori fra i Seggi;
 - c. indicano l'orario in cui ciascun Seggio resterà aperto per le votazioni.
3. L'Ufficio Elettorale Centrale è composto: da un Presidente, scelto fra i professori di prima fascia; da un Componente, individuato fra professori di seconda fascia e ricercatori; da un Segretario, scelto fra il personale tecnico-amministrativo. Nel caso d'indisponibilità del personale docente e ricercatore il Rettore nomina il Presidente fra i dirigenti e il Componente fra il personale tecnico-amministrativo.
4. L'Ufficio cura il regolare svolgimento delle elezioni, controlla la regolarità delle operazioni di voto, attribuisce i voti non assegnati dai Seggi, e determina l'esito delle singole votazioni e quello delle elezioni.

5. I Seggi sono composti da: due componenti scelti fra il personale docente e ricercatore, di cui uno con funzioni di Presidente; da un Segretario, scelto tra il personale tecnico-amministrativo. Nel caso d'indisponibilità del personale docente e ricercatore i Seggi saranno coperti dal personale tecnico-amministrativo.

6. Ogni Seggio ha il compito di garantire la regolarità e il buon andamento delle operazioni di voto e di scrutinio eseguite al suo interno.

7. L'Ufficio Elettorale Centrale e i Seggi operano validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei propri componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Segretario. Il Presidente o il Segretario, che temporaneamente lo sostituisce, sovrintende al buon andamento dei lavori dell'organo.

Art.52 - Elenchi degli aventi diritto di voto ed opposizione agli elenchi

1. Gli elenchi degli aventi diritto di voto, compilati in ordine alfabetico dall'Amministrazione e convalidati dall'Ufficio Elettorale Centrale, sono pubblicati all'Albo online e sul sito *web* di Ateneo. Gli elenchi convalidati ricevono pubblicità con ogni altro mezzo atto a darne opportuna conoscenza e sono resi consultabili.

2. Errori e omissioni presenti negli elenchi, possono essere segnalati all'Ufficio Elettorale Centrale da chiunque vi abbia interesse. L'Ufficio decide su di essi, rendendo note le proprie determinazioni con comunicati pubblicati all'Albo online.

3. I termini relativi alle procedure disciplinate dal presente articolo sono fissati dai provvedimenti di cui all'art.50.

Art.53 - Candidatura

1. Nei casi in cui è prevista la candidatura obbligatoria, chi possenga i requisiti dell'elettorato passivo può presentare la propria candidatura depositandola presso l'Ufficio ed entro il termine indicati dai provvedimenti di cui all'art.50.

2. Ogni candidatura va indirizzata al Rettore e deve recare la firma del candidato che la presenta. Le modalità di sottoscrizione e di trasmissione della candidatura vengono definite nel dettaglio nel Decreto di indizione.

3. Decorso il termine entro cui è possibile esercitare l'elettorato passivo, l'Ufficio Elettorale Centrale accerta la correttezza e l'ammissibilità delle candidature e riguardo agli organi e alle rappresentanze per i quali verifichi che il numero dei candidati ammissibili è inferiore a quello degli eligendi proroga con apposito comunicato il medesimo termine per non più di sette giorni. Constatata la correttezza e l'ammissibilità delle ulteriori candidature presentate, l'Ufficio pubblica all'Albo online un comunicato che elenca i candidati ammessi. I comunicati previsti dal presente comma vengono resi pubblici nelle forme di cui all'art.50.

4. Qualora, allo scadere del termine prorogato, i candidati del singolo collegio risultino inferiori alla maggioranza assoluta degli eligendi dello stesso o i candidati del Consiglio del personale tecnico-amministrativo risultino inferiori ai due terzi degli eligendi dello stesso, si provvede ai sensi dell'art.54.

5. Il ritiro della candidatura può essere effettuato da ciascun candidato in ogni momento, mediante atto scritto indirizzato al Rettore e depositato presso l'Ufficio di cui al co. 1. Del ritiro viene data adeguata pubblicità prima delle votazioni e nei locali dei Seggi Elettorali.

Art.54 - Reiterazione delle elezioni ordinarie. Elezioni integrative

1. Se, allo scadere del termine prorogato di cui all'art.53, nel singolo collegio del Senato accademico non vi sono candidature o se i candidati al Consiglio del personale tecnico-amministrativo risultano inferiori ai due terzi dei componenti dell'organo, il Rettore, in un termine non superiore a sessanta giorni, indice nuove elezioni ordinarie.

2. Ove, allo scadere del termine prorogato di cui all'art.53, i candidati del singolo collegio del Senato accademico risultino inferiori alla maggioranza assoluta della corrispondente rappresentanza, si procede alle votazioni e, in un termine non superiore a sessanta giorni dalle nomine, il Rettore indice elezioni integrative con cui coprire i seggi rimasti vacanti all'interno della medesima. Tali elezioni si eseguono a norma del presente Titolo.

3. Il Rettore può accorpate le elezioni in un'unica procedura anche in deroga ai termini di cui ai precedenti commi.

Art.55 - Pubblicità delle candidature. Propaganda elettorale

1. L'Amministrazione rende pubbliche le candidature obbligatorie e spontanee con ogni mezzo idoneo a darne opportuna conoscenza.
2. Nella propaganda elettorale i candidati possono utilizzare l'indirizzo di posta elettronica fornito dall'Amministrazione, e fruire del servizio delle liste di spedizione inviando un solo messaggio al rispettivo elettorato.
3. La propaganda elettorale non deve turbare le attività dell'Ateneo.
4. La propaganda può essere svolta entro il giorno che precede la prima votazione.

Art.56 - Votazione. Schede. Cause di nullità del voto

1. Ogni elettore deve votare al Seggio Elettorale cui risulta iscritto. In casi eccezionali l'Ufficio Elettorale Centrale può stabilire che il singolo elettore voti in un Seggio diverso da quello al quale è iscritto.
2. Prima di consegnare le schede elettorali, il Seggio è tenuto a compiere le seguenti operazioni:
 - a. individuare l'elettore nel registro dei votanti;
 - b. accertare l'identità dell'elettore;
 - c. raccogliere la sua firma nel registro dei votanti.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art.32 co. 6, l'elettore che per qualunque motivo non risulti iscritto nel registro dei votanti, può ottenere che il Seggio provveda all'inserimento del proprio nominativo nel registro provando con idonea documentazione di avere diritto a votare.
4. L'elettore può essere identificato nei modi seguenti:
 - a. mediante un idoneo documento d'identità, del quale il Seggio riporta gli estremi;
 - b. attraverso la tessera di riconoscimento rilasciata dall'Ateneo, purché recante il cognome, il nome e la fotografia;
 - c. tramite riconoscimento operato da un componente del Seggio o da un altro elettore appartenente allo stesso, che apporrà la propria firma nel registro dei votanti accanto al nominativo dell'elettore.
5. Per ogni votazione in cui abbia l'elettorato attivo, il votante riceve una scheda integra e precedentemente timbrata e siglata da un componente del Seggio. Le schede consegnate all'elettore, riportano:
 - a. la data della votazione;
 - b. il nome dell'organo o della rappresentanza cui si riferiscono;
 - c. il numero massimo delle preferenze esprimibili dall'elettore.

Le schede riferite agli organi e alle rappresentanze con candidatura obbligatoria, contengono di norma l'elenco numerato dei candidati in ordine alfabetico; quelle riferite alla rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Comitato per lo Sport universitario, riportano un numero di righe uguale al numero delle preferenze esprimibili.
6. Per ogni organo e per ogni rappresentanza l'elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore a un terzo dei componenti dello stesso, calcolato con arrotondamento all'unità superiore.
7. Sono valide le preferenze in cui la persona sia indicata con la chiarezza necessaria a individuarla. Sono nulle le schede danneggiate o recanti segni di riconoscimento.
8. Nel caso la scheda non riproduca l'elenco dei candidati, sono nulle le preferenze che in presenza di omonimia del cognome non includano il nome, e quelle che in presenza di omonimia del cognome e del nome non comprendano la data di nascita. Nello stesso caso sono nulle le preferenze espresse per persone non candidate.
9. Sono nulle le preferenze che eccedono il massimo definito alla lettera c) del co. 5. Nel caso in cui la scheda contenga l'elenco dei candidati, le preferenze eccedenti sono quelle che contrassegnano gli ultimi nomi dell'elenco. In caso contrario sono quelle scritte per ultime.
10. Gli elettori diversamente abili e quelli fisicamente impediti esercitano il diritto di voto nelle forme per essi previste dall'art.35.
11. È fatto divieto di sostare nei locali del Seggio alle persone estranee alle operazioni di voto e agli elettori che abbiano già votato.
12. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali potranno ancora esercitare il diritto di voto esclusivamente gli elettori presenti nel locale sede del Seggio.

Art.57 - Operazioni successive alla votazione. Esito delle elezioni

1. Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto ogni Seggio Elettorale effettua le seguenti operazioni:

- a. sigilla le schede inutilizzate in plichi i cui lembi di chiusura sono firmati da tutti i componenti del Seggio;
- b. accerta che il numero delle schede votate coincida con il numero dei votanti presenti nel proprio registro;
- c. esegue lo spoglio delle schede assegnandole all'unanimità e rinviando all'Ufficio Elettorale Centrale l'attribuzione di quelle sulla cui assegnazione non sia unanime.

Tali operazioni sono compiute in forma pubblica e separata per ognuna delle elezioni concomitanti.

2. Terminato lo scrutinio, i componenti del Seggio:

- a. ripongono le schede riferite ad ogni singola elezione, inserendo in buste diverse quelle assegnate, quelle nulle e quelle sulla cui assegnazione il Seggio non abbia raggiunto l'unanimità; sigillano poi ogni busta e ne firmano i lembi di chiusura;
- b. sottoscrivono un unico verbale redatto dal Segretario e riportante le operazioni di voto e scrutinio relative a tutte le elezioni, e, dopo averlo inserito in un'apposita busta con i registri dei votanti, la sigillano e ne firmano i lembi di chiusura.

Al termine di tali operazioni il Presidente del Seggio o il componente da lui incaricato nel suddetto verbale, consegna al Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale le buste di cui alle lettere a) e b).

3. Entro il giorno seguente alla consegna delle medesime buste, l'Ufficio Elettorale Centrale effettua le seguenti operazioni:

- a. accerta la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio;
- b. controlla la validità della votazione verificando che alla stessa abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto di voto;
- c. attribuisce i voti sui quali i singoli Seggi non abbiano raggiunto l'unanimità;
- d. redige la graduatoria relativa alla votazione nel rispetto del co. 4.

Tali operazioni sono eseguite in forma pubblica e separata per ciascuna delle elezioni concomitanti. Se la votazione relativa alla singola elezione risulta irregolare o invalida, l'Ufficio non procede alle operazioni di cui alle lettere c) e d).

4. L'Ufficio Elettorale Centrale compila le graduatorie secondo il criterio del maggior numero di voti. A parità di voti prevale:

- a. per i professori e i ricercatori il più anziano nel ruolo e in caso di ulteriore parità il più anziano d'età;
- b. per il personale tecnico-amministrativo il più anziano di servizio presso l'Ateneo e in caso di ulteriore parità il più anziano d'età.

5. Le operazioni elencate al co. 3, e l'esito delle singole votazioni sono riportati in un unico verbale redatto dall'Ufficio Elettorale Centrale e sottoscritto da tutti i suoi componenti. L'Ufficio pubblica il verbale all'Albo online e lo trasmette al Rettore.

Art.58 - Ricorsi contro l'esito delle elezioni

1. Eventuali ricorsi avverso il risultato delle elezioni dovranno essere indirizzati all'Ufficio Elettorale Centrale entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione dello stesso all'Albo online.
2. Contro la pronuncia dell'Ufficio è ammesso ricorso in appello al Rettore, che decide in via definitiva.
3. L'Ufficio Elettorale Centrale e il Rettore decidono su ciascun ricorso entro i tre giorni lavorativi successivi alla sua presentazione.

Art.59 - Opzioni e autocertificazioni

1. Entro tre giorni dalla data in cui l'esito delle elezioni è pubblicato all'Albo online, chi risulti eletto ad una carica soggetta a incompatibilità, o in due o più organi per i quali è esclusa la contemporanea appartenenza, può optare, pena la decadenza dal diritto alla nomina.
2. Coloro che risultino eletti nel Senato accademico devono autocertificare, pena la decadenza dal diritto alla nomina, di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità previste dalla lett. s) del co. 1 dell'art. 2 della Legge n. 240/10.

Art.60 - Nomina

1. Decorsi i termini di cui agli artt.58 e 59, il Rettore provvede con proprio Decreto alle nomine relative a ciascun organo e a ciascuna rappresentanza seguendo l'ordine delle rispettive graduatorie, fatto salvo quanto previsto dai commi successivi.

2. Il Rettore provvede con proprio Decreto alla nomina dei sei rappresentanti dei professori di ruolo nel Senato accademico preliminarmente coprendo il seggio assegnato a ciascuna macroarea con il candidato della macroarea che ha ottenuto il maggior numero di voti. Rappresentata ogni macroarea, il Rettore procede alla copertura dei due restanti seggi con i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, indipendentemente dalla macroarea di appartenenza.

3. Il Rettore provvede con proprio Decreto alla nomina dei componenti del Consiglio del personale tecnico-amministrativo coprendo preliminarmente i seggi assegnati a ciascuna macroarea funzionale con i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; rappresentate entrambe le macroaree funzionali si procede alla copertura dei seggi secondo l'ordine della graduatoria.

Art.61 - Subentro in caso di cessazione anticipata

1. In caso di cessazione anticipata:

a. i componenti del Consiglio del personale tecnico-amministrativo sono sostituiti con Decreto del Rettore secondo l'ordine della graduatoria, nel rispetto di quanto disposto nell'art.60;

b. il rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto nel Comitato per lo sport universitario è sostituito con Decreto del Rettore secondo l'ordine della relativa graduatoria;

c. i componenti degli altri organi elencati all'art.41, sono sostituiti mediante elezioni suppletive nei casi e nei modi definiti dall'art.83.

Titolo III - Elezioni degli studenti

Art.62 - Campo d'applicazione

1. Il presente Titolo disciplina le elezioni ordinarie degli studenti relative ai seguenti organi:

a. Senato accademico;

b. Consiglio di amministrazione;

c. Consiglio degli Studenti;

d. Nucleo di valutazione;

e. Comitato per lo sport universitario;

f. Consigli di Dipartimento;

g. Consigli di Scuola interdipartimentale;

h. Consigli di coordinamento didattico.

Art.63 - Rappresentanze del Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è formato da una rappresentanza studentesca e da una rappresentanza dei dottorandi.

2. Nel Consiglio degli studenti, di norma, ogni Dipartimento è rappresentato da almeno uno studente iscritto ad uno dei corsi di laurea di primo e secondo livello del Dipartimento di riferimento.

3. La rappresentanza degli studenti in Consiglio degli studenti è eletta in un unico collegio costituito dagli iscritti a tutti i corsi di laurea di primo e secondo livello dell'Università.

4. La rappresentanza dei dottorandi in Consiglio degli studenti è formata dai dottorandi eletti nel Consiglio della Scuola di Dottorato.

Art.64 - Indizione delle elezioni

1. Il Rettore, sentito il Consiglio degli studenti, indice le elezioni studentesche con Decreto pubblicato all'Albo online-e diffuso con ogni altro mezzo atto a darne opportuna conoscenza. Tale Decreto:

a. stabilisce le date delle votazioni;

b. determina, in caso di elezioni non telematiche, se la scheda elettorale relativa a ciascun organo riproduca i nomi dei candidati di ciascuna lista;

c. indica o rinvia a successivi provvedimenti tutti gli adempimenti relativi alla procedura elettorale.

Art.65 - Elettorati attivi. Elenchi degli aventi diritto di voto ed opposizione agli elenchi

1. L'elettorato attivo in tutti gli organi spetta agli studenti che nell'anno accademico nel quale sono indette le elezioni, siano iscritti in corso o fuori corso:

a. ai corsi di laurea di primo livello di cui al D.M. n. 270/04 e al D.M. n. 509/99;

b. ai corsi di laurea di secondo livello di cui al D.M. n. 270/04 e al D.M. n. 509/99;

c. ai corsi di laurea di secondo livello a ciclo unico di cui al D.M. n. 270/04 e al D.M. n. 509/99;

- d. ai corsi di laurea e di diploma universitario di cui alla Legge n. 341/90;
- e. ai corsi di dottorato di ricerca, tranne che per gli organi indicati all'art.62 co.1 lettere e), f), e h).
2. Ai fini delle elezioni studentesche lo studente è considerato iscritto, purché abbia compiuto tutti gli adempimenti richiesti per l'immatricolazione e l'iscrizione, e risulti in regola con il pagamento dei contributi e delle tasse dovuti all'Ateneo e che null'altro risulti bloccante a seguito di controlli amministrativi.
3. Salvo quanto previsto dal comma precedente, rientrano nell'elettorato attivo anche gli studenti iscritti in ipotesi a un corso di laurea di secondo livello dell'Ateneo che abbiano compiuto tutti gli adempimenti richiesti per l'immatricolazione e l'iscrizione, e risultino in regola con il pagamento dei contributi e delle tasse dovuti all'Ateneo e che null'altro risulti bloccante a seguito di controlli amministrativi, ad eccezione del conseguimento del titolo triennale.
4. Nelle elezioni relative a ciascun Consiglio di Dipartimento, l'elettorato attivo spetta a chi possieda i requisiti di cui al co. 1 lettere a), b), c) e d), e risulti iscritto ad uno dei corsi di studio affidati al Dipartimento. Sono inclusi nell'elettorato attivo di ciascun Consiglio di Dipartimento gli studenti iscritti, ai sensi del comma 3, in ipotesi a un corso di laurea di secondo livello affidato al Dipartimento.
5. Nelle elezioni relative a ciascun Consiglio di Scuola interdipartimentale l'elettorato attivo spetta a chi possieda i requisiti di cui al co. 1, e risulti iscritto ad un corso di studio assegnato a un Dipartimento afferente alla Scuola interdipartimentale. Sono inclusi nell'elettorato attivo di ciascun Consiglio di Scuola gli studenti iscritti, ai sensi del comma 3, in ipotesi a un corso di laurea di secondo livello affidato ad uno dei dipartimenti afferenti alla Scuola interdipartimentale.
6. Nelle elezioni relative a ciascun Consiglio di coordinamento didattico, l'elettorato attivo spetta a chi possieda i requisiti di cui al co. 1 lettere a), b), c) e d), e risulti iscritto ad uno dei corsi da esso coordinati. Sono inclusi nell'elettorato attivo di ciascun Consiglio di coordinamento didattico gli studenti iscritti in ipotesi a un corso di laurea di secondo livello coordinato dal Consiglio di Coordinamento didattico.
7. I requisiti dell'elettorato attivo vanno posseduti il giorno della prima votazione.
8. Gli elenchi degli aventi diritto di voto, compilati dall'Amministrazione e convalidati dall'Ufficio Elettorale Centrale, sono pubblicati sul sito web d'Ateneo. Gli elenchi convalidati ricevono pubblicità con ogni altro mezzo atto a darne opportuna conoscenza.
9. Errori e omissioni presenti negli elenchi, possono essere segnalati all'Ufficio Elettorale Centrale da chiunque vi abbia interesse, entro i dieci giorni precedenti la prima votazione. L'Ufficio decide su di essi, rendendo note le proprie determinazioni con comunicati pubblicati sul sito web d'Ateneo.

Art.66 - Elettorati passivi

1. Nelle elezioni studentesche relative a ciascun organo l'elettorato passivo spetta ai titolari dell'elettorato attivo e si esercita presentando la propria candidatura, salvo quanto previsto dal successivo co. 4.
2. I dottorandi sono esclusi dall'elettorato passivo negli organi indicati nell'art.62 co. 1 lettere e), f), h).
3. I requisiti dell'elettorato passivo vanno posseduti all'atto della presentazione delle candidature. Sono inclusi nell'elettorato passivo gli studenti iscritti in ipotesi a un corso di laurea di secondo livello e che conseguano il titolo di laurea triennale entro la data di inizio del mandato per il quale sono state indette le elezioni.
4. Sono ineleggibili:
 - a. gli studenti che abbiano riportato condanne penali o che abbiano procedimenti penali pendenti;
 - b. gli studenti che risultino sottoposti alla sanzione disciplinare della sospensione dall'Università;
 - c. gli studenti iscritti ad un anno di fuori-corso successivo al primo.

Art.67 - Liste, candidature e sottoscrizioni

1. Chi soddisfi i requisiti dell'elettorato passivo, si può candidare nell'ambito di una sola delle liste che concorrono per il singolo organo.
2. Ciascuna lista è formata da un elenco di candidati e da un contrassegno composto di un nome e di un simbolo. Di ciascun candidato la lista indica cognome, nome, eventuale soprannome e data di nascita. Per ciascuna lista il numero massimo dei candidati è pari al doppio degli eligendi. Il numero dei candidati iscritti in ciascuna delle liste concorrenti per i Consigli di Dipartimento, per i Consigli di Scuola interdipartimentale e per i Consigli di coordinamento didattico, non può essere di norma inferiore a cinque.
3. Ciascuna lista, pena l'esclusione dalla competizione elettorale, deve risultare corredata da un elenco di sottoscrizioni non inferiore:

a. a cinquanta, nel caso la lista si riferisca al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione, alla rappresentanza studentesca del Consiglio degli studenti, al Nucleo di valutazione, al Comitato per lo sport universitario;

b. a venti, nel caso la lista si riferisca al Consiglio di Dipartimento, al Consiglio di Scuola interdipartimentale o al Consiglio di coordinamento didattico.

Chi non abbia diritto di voto nelle elezioni relative al singolo organo, non può essere sottoscrittore delle liste ad esso riferite. Chi abbia diritto di voto nelle elezioni riguardanti il singolo organo, può essere sottoscrittore di una sola delle liste per esso presentate. I candidati non possono essere sottoscrittori della lista cui appartengono. Le sottoscrizioni apposte in violazione del presente comma, sono nulle in qualunque elenco. Nel caso di sottoscrizioni telematiche, il sistema non consente l'apposizione di sottoscrizioni in violazione del presente comma.

Art.68 - Presentazione delle liste e delle candidature in modalità cartacea

1. Ogni lista si presenta depositando la domanda con cui si richiede al Rettore l'ammissione alla competizione elettorale. La domanda, sottoscritta dal candidato che la deposita, contiene la lista alla quale si riferisce, e deve essere corredata dalla dichiarazione con cui ciascun candidato accetta di esservi inserito.

2. L'elenco delle sottoscrizioni può essere depositato all'atto della presentazione della domanda di ammissione della lista o formato entro il termine di presentazione delle candidature.

3. Tutte le firme previste dal presente articolo, sono autenticate ai sensi della normativa vigente.

Art.69 - Presentazione delle liste e delle candidature in modalità telematica

1. L'Università può organizzare in modalità telematica le elezioni degli studenti negli organi indicati all'art.62, utilizzando sistemi che garantiscano la segretezza del voto e la certezza dell'identità del votante.

2. Il presentatore di lista, dopo essersi accreditato nel sistema telematico con le proprie credenziali, inserisce la lista per la quale chiede al Rettore l'ammissione alla competizione elettorale. La lista si chiude e diviene sottoscrivibile quando ogni candidato appartenente alla lista conferma la propria candidatura.

Art.70 - Designazione dei rappresentanti di lista

1. Il presentatore della lista può, non oltre il quinto giorno precedente la votazione, designare un solo rappresentante di lista per ogni Seggio e per l'Ufficio Elettorale Centrale. La domanda contenente i rappresentanti di lista, indirizzata al Rettore, deve essere controfirmata per accettazione dai nominati. I rappresentanti della singola lista debbono possedere l'elettorato attivo e non possono essere componenti di Seggio Elettorale né rappresentare liste con essa concorrenti.

2. Le firme previste dal presente articolo sono autenticate ai sensi della normativa vigente.

Art.71 - Accettazione delle liste e delle candidature

1. Decorso il termine entro cui è possibile esercitare l'elettorato passivo, l'Ufficio Elettorale Centrale accerta la correttezza e l'ammissibilità delle liste e delle candidature presentate ed emana un comunicato che indica le liste e le candidature ammesse, quelle non ammesse, motivando il mancato accoglimento, e quelle ammesse con riserva, indicando le modalità con cui rimuoverne i vizi. Decorso il termine entro il quale questi ultimi possono essere eliminati, l'Ufficio:

a. numera secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine con cui le liste sono state chiuse, nel caso di procedura telematica, le liste ammesse alla competizione elettorale relativa ad ogni organo;

b. attribuisce ai candidati che compongono la singola lista un numero progressivo seguendo l'ordine in cui essi risultano elencati all'interno della lista;

c. elimina, nel caso di presentazione delle liste in modalità cartacea, le candidature eccedenti il numero massimo di cui al co. 2 dell'art.67, cancellando gli ultimi nomi; nel caso di presentazione delle liste in modalità telematica, il sistema non consente l'inserimento di un numero di candidature eccedenti il numero massimo;

d. emana un comunicato che riporta le liste e le candidature accolte in via definitiva.

2. Se il totale delle candidature ammesse alle elezioni rispettivamente del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e del Nucleo di valutazione, è inferiore al numero degli eligendi, l'Ufficio proroga una sola volta con apposito provvedimento il termine entro cui è possibile esercitare l'elettorato passivo, e comunica le informazioni indicate alla lett. d) del co. 1 dell'art.72. Per tutti gli altri organi il seggio resta vacante. All'accettazione delle liste e delle candidature presentate entro il termine prorogato,

si applica il co. 1. I comunicati previsti dal presente articolo, sono pubblicati all'Albo online e diffusi con ogni altro mezzo atto a darne opportuna conoscenza.

Art.72 - Decreto "Elettorati e posti"

1. Con Decreto reso pubblico nelle forme di cui all'art.64, il Rettore definisce per ciascun organo:
 - a. il numero dei rappresentanti eleggibili;
 - b. gli elettorati attivo e passivo;
 - c. il numero minimo e il numero massimo dei candidati di lista per ciascun organo;
 - d. le modalità di presentazione delle liste e le operazioni connesse.

Art.73 - Costituzione e compiti dell'Ufficio Elettorale Centrale e dei Seggi Elettorali. Rappresentanti presso gli Uffici Elettorali

1. Il Rettore con uno o più Decreti resi pubblici nelle forme di cui all'art.64:
 - a. nomina l'Ufficio e i Seggi;
 - b. determina la sede dell'Ufficio e dei Seggi;
 - c. ripartisce gli elettori fra i Seggi;
 - d. indica l'orario di apertura dei Seggi.
2. L'Ufficio Elettorale Centrale è composto: da un Presidente, scelto fra i professori di prima fascia; da un Componente, individuato fra professori di seconda fascia e ricercatori; da un Segretario, scelto fra il personale tecnico-amministrativo. Nel caso d'indisponibilità del personale docente e ricercatore il Rettore nomina il Presidente fra i dirigenti e il Componente fra il personale tecnico-amministrativo.
3. L'Ufficio Elettorale Centrale cura il regolare svolgimento delle elezioni, controlla la regolarità delle operazioni di voto, attribuisce, solo nel caso di votazione non telematica, i voti non assegnati dai Seggi, e determina l'esito delle votazioni.
4. I Seggi sono composti: da un Presidente, scelto fra i professori e i ricercatori; da due Componenti scelti tra il personale tecnico-amministrativo, di cui uno assume la funzione di Segretario; da due Componenti, scelti tra gli studenti e i dottorandi. Nel caso d'indisponibilità del personale docente e ricercatore, dei dottorandi o degli studenti, i posti ad essi riservati saranno coperti dal personale tecnico-amministrativo. La carica di Presidente è assunta da chi fra il personale tecnico-amministrativo ha la qualifica superiore e in caso di parità la maggiore anzianità di servizio presso l'Università degli Studi di Milano – Bicocca.
5. Ogni Seggio ha il compito di garantire la regolarità e il buon andamento delle operazioni di voto e di scrutinio.
6. L'Ufficio Elettorale Centrale e i Seggi operano validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei propri componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Segretario. Il Presidente o il Segretario, che temporaneamente lo sostituisce, sovrintende al buon andamento dei lavori.
7. L'Ufficio Elettorale Centrale nomina, il terzo giorno che precede la prima votazione, i rappresentanti delle liste con provvedimento reso pubblico.
8. I rappresentanti delle liste assistono alle operazioni di voto e di scrutinio senza parteciparvi direttamente. È data facoltà ai rappresentanti di far inserire a verbale loro dichiarazioni per quanto attiene al regolare svolgimento delle operazioni medesime.
9. I rappresentanti presso l'Ufficio Elettorale Centrale possono assistere anche ai lavori dei Seggi Elettorali. I rappresentanti presso i Seggi possono assistere ai lavori di tutti i Seggi, ma non a quelli dell'Ufficio.

Art.74 - Manifesto Elettorale. Propaganda

1. Il Manifesto Elettorale riporta:
 - a. le liste e le candidature numerate dall'Ufficio Elettorale Centrale;
 - b. i giorni e gli orari delle votazioni;
 - c. l'ubicazione dell'Ufficio Elettorale Centrale e dei Seggi Elettorali.
2. La propaganda elettorale non può essere svolta nei giorni delle votazioni e non deve turbare le attività dell'Ateneo. Il materiale propagandistico può essere affisso negli spazi individuati dal Rettore. È vietato rimuovere o danneggiare detto materiale nonché impedirne l'affissione o la diffusione. L'inosservanza delle suddette disposizioni può essere segnalata per iscritto al Rettore, che adotta i provvedimenti opportuni.
3. Chi affigge o diffonde materiale propagandistico, è responsabile dei contenuti dello stesso.

Art.75 - votazione. Schede. Cause di nullità del voto

1. Ogni elettore deve votare al Seggio Elettorale cui risulta iscritto. Solo nel caso di voto telematico, l'elettore può scegliere il Seggio presso cui recarsi a votare.

2. L'elettore può essere identificato nei modi seguenti:

- a. mediante un idoneo documento d'identità, del quale il Seggio riporta gli estremi;
- b. attraverso la tessera di riconoscimento rilasciata dall'Ateneo, purché recante il cognome, il nome e la fotografia;
- c. tramite riconoscimento operato da un componente del Seggio o da un altro elettore appartenente allo stesso, che apporrà la propria firma nel registro dei votanti accanto al nominativo dell'elettore.

Ciascun elettore ha facoltà di riconoscere non più di un altro elettore.

3. Nel caso di voto non telematico il Seggio è tenuto a compiere le seguenti operazioni:

- a. individuare l'elettore nel registro dei votanti;
- b. accertare l'identità dell'elettore;
- c. raccogliere la sua firma nel registro dei votanti;
- d. consegnare, per ogni votazione in cui abbia l'elettorato attivo, una scheda integra e precedentemente timbrata e siglata da un componente del Seggio.

L'elettore che per qualunque motivo non risulti iscritto nel registro dei votanti, può ottenere che il Seggio ve lo inserisca provando con idonea documentazione di avere diritto a votare.

4. Nel caso di voto telematico, il Seggio è tenuto a compiere le seguenti operazioni:

- a. individuare l'elettore nel registro dei votanti;
- b. accertare l'identità dell'elettore;
- c. raccogliere la sua firma nel registro dei votanti.

L'elettore che si reca al Seggio sprovvisto delle credenziali di accesso, può servirsi dei supporti telematici disponibili presso i luoghi all'uopo deputati per acquisire il certificato elettorale. Il Seggio verifica, attraverso la stazione di controllo, il corretto completamento della sessione di voto dell'elettore.

5. Le schede elettorali riportano:

- a. la data della votazione;
- b. il nome dell'organo cui si riferiscono;
- c. il numero massimo delle preferenze esprimibili dall'elettore.

Le schede contengono le liste e i candidati.

6. L'elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore a un terzo degli eligendi, calcolato con arrotondamento all'unità superiore.

7. Nel caso di voto non telematico, l'elettore può votare, per ciascun organo, una sola delle liste concorrenti tracciando un segno sul contrassegno, pena la nullità. Sono valide le preferenze in cui la persona sia indicata con la chiarezza necessaria a individuarla. Sono validi i voti di preferenza e di lista nei casi in cui venga espressa solo la preferenza per i candidati senza marcare la lista di appartenenza degli stessi. Sono nulle le preferenze che eccedono il massimo definito alla lett. c) del co. 5. Nel caso in cui la scheda contenga l'elenco dei candidati, le preferenze eccedenti sono quelle che contrassegnano gli ultimi nomi della lista. In caso contrario sono quelle scritte per ultime. Nel caso la scheda non riproduca l'elenco dei candidati, sono nulle inoltre le preferenze che in presenza di omonimia del cognome non includano il nome o il soprannome, e quelle che in presenza di omonimia del cognome e del nome non comprendano il soprannome o la data di nascita. Nello stesso caso sono nulle le preferenze espresse per persone non candidate. Sono nulle anche le schede danneggiate e quelle recanti segni di riconoscimento.

8. Nel caso di voto telematico, l'elettore può votare, per ciascun organo, una sola delle liste concorrenti, selezionando il contrassegno. Sono validi i voti di lista nel caso in cui l'elettore seleziona solo il contrassegno della lista, senza selezionare alcun candidato. Il sistema telematico non consente di selezionare alcun candidato senza selezionare il contrassegno della corrispondente lista.

9. Gli elettori diversamente abili e quelli fisicamente impediti esercitano il diritto di voto nelle forme per essi previste dall'art.35.

10. Salvo quanto previsto per i rappresentanti delle liste, è fatto divieto di sostare nei locali del Seggio alle persone estranee alle operazioni di voto e agli elettori che abbiano già votato.

11. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali potranno ancora esercitare il diritto di voto esclusivamente gli elettori presenti nel locale sede del Seggio.

12. Nel caso di atti che turbino i lavori del Seggio o le votazioni, il Presidente dello stesso adotta tutte le misure atte a ristabilire l'ordine anche di natura cautelare, identifica, ove possibile, gli autori di tali atti

avvalendosi degli altri componenti del Seggio e del personale amministrativo ivi presente, e ne dà tempestiva comunicazione al Rettore per gli eventuali provvedimenti disciplinari, dando atto dell'accaduto nel verbale di Seggio.

Art.76 - Scrutinio cartaceo ed esito delle elezioni

1. Subito dopo la chiusura delle votazioni ogni Seggio Elettorale effettua le seguenti operazioni:
 - a. sigilla le schede inutilizzate in plichi i cui lembi di chiusura sono firmati da tutti i componenti del Seggio;
 - b. accerta che il numero delle schede votate coincida con il numero dei votanti presenti nel proprio registro;
 - c. esegue lo spoglio delle schede assegnandole all'unanimità e rinviando all'Ufficio Elettorale Centrale l'attribuzione di quelle sulla cui assegnazione non sia unanime.

Tali operazioni sono compiute in forma pubblica e distinta per ciascun organo.

2. Terminato lo scrutinio, i componenti del Seggio:
 - a. ripongono le schede riferite all'elezione di ciascun organo, inserendo in buste diverse quelle assegnate, quelle nulle e quelle sulla cui assegnazione il Seggio non abbia raggiunto l'unanimità; sigillano poi ogni busta e ne firmano i lembi di chiusura;
 - b. sottoscrivono un unico verbale redatto dal Segretario e riportante le operazioni di voto e scrutinio relative a tutte le elezioni, nonché le eventuali dichiarazioni formulate dai rappresentanti delle liste in merito alle stesse;
 - c. inseriscono il verbale e i registri dei votanti in un'apposita busta, la sigillano e ne firmano i lembi di chiusura.

Al termine di tali operazioni il Presidente del Seggio o il Segretario consegna al Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale le buste di cui al presente comma.

3. L'Ufficio Elettorale Centrale, dopo aver accertato la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio relative al singolo organo, effettua le seguenti operazioni:
 - a. assegna i voti contestati sui quali i singoli Seggi non abbiano raggiunto l'unanimità;
 - b. riduce proporzionalmente, nel caso in cui alla votazione dei Consigli di coordinamento didattico partecipi meno del dieci per cento degli aventi diritto, il numero dei rappresentanti con arrotondamento all'unità superiore secondo la formula $R = RD * [(votanti/E) * 10]$, dove E = aventi diritto per il singolo organo, RD = numero dei rappresentanti ai sensi del Decreto "Elettorati e posti" ed R = numero dei rappresentanti ridotto e non inferiore a cinque;
 - c. calcola il numero elettorale dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti dal Decreto "Elettorati e posti";
 - d. calcola per ogni lista il numero di lista e il resto dividendo i voti da essa ricevuti, per il numero elettorale;
 - e. attribuisce a ciascuna lista un numero di seggi uguale al suo numero di lista;
 - f. assegna secondo il criterio del resto più alto i seggi non attribuiti in base alla lett. e);
 - g. riassegna secondo l'ordine dei resti i posti attribuiti alla singola lista, ma non coperti dalla stessa per insufficienza di candidati;
 - h. compila le graduatorie delle singole liste secondo i seguenti criteri: maggior numero di voti; a parità di voti maggiore età;
 - i. proclama gli eletti di ciascuna lista.

4. L'Ufficio Elettorale Centrale assegna per sorteggio i seggi non attribuibili sulla base dei criteri del co. 3.

5. Le operazioni descritte ai commi 3 e 4, distinte per ciascun organo, sono riportate insieme all'esito delle votazioni e all'indicazione degli studenti che versino in situazione di incompatibilità fra organi dell'Ateneo, in un unico verbale redatto dall'Ufficio Elettorale Centrale.

6. L'Ufficio pubblica il verbale all'Albo online e lo trasmette al Rettore.

Art.77 - Scrutinio telematico ed esito delle elezioni

1. Subito dopo la chiusura delle votazioni ogni Seggio Elettorale effettua le seguenti operazioni:
 - a. sottoscrive un unico verbale redatto dal Segretario e riportante le operazioni di voto, nonché le eventuali dichiarazioni formulate dai rappresentanti delle liste in merito alle stesse;
 - b. inserisce il verbale e i registri dei votanti in un'apposita busta, la sigillano e ne firmano i lembi di chiusura.

Al termine di tali operazioni il Presidente del Seggio o il Segretario consegna al Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale la busta di cui al presente comma.

2. Lo scrutinio dei voti è effettuato automaticamente dal sistema telematico. Ha inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali ed è pubblico.

3. L'Ufficio Elettorale Centrale, al termine dello scrutinio, effettua le seguenti operazioni:

- a. accerta la regolarità delle operazioni di voto presso i Seggi Elettorali;
- b. sottoscrive un unico verbale redatto dal Segretario;
- c. procede alla stampa del riepilogo dei dati risultanti dalla procedura telematica, allegandolo al verbale;
- d. riporta nel verbale l'esito delle votazioni e l'indicazione degli studenti che versino in situazione di incompatibilità fra organi dell'Ateneo.

4. L'Ufficio pubblica il verbale all'Albo online e lo trasmette al Rettore.

Art.78 - Ricorsi contro l'esito delle elezioni

1. Eventuali ricorsi avverso il risultato delle elezioni dovranno essere indirizzati all'Ufficio Elettorale Centrale entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione dello stesso all'Albo online.

2. Contro la pronuncia dell'Ufficio è ammesso ricorso in appello al Rettore, che decide in via definitiva.

3. L'Ufficio Elettorale Centrale e il Rettore decidono su ciascun ricorso entro i tre giorni lavorativi successivi alla sua presentazione; nel caso di voto telematico il Rettore può disporre un termine diverso qualora fosse necessario.

Art.79 - Opzioni e autocertificazioni. Nomina. Mandato

1. Entro tre giorni dalla scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, coloro che risultino eletti in due o più organi per i quali è esclusa la contemporanea appartenenza, possono optare, pena la decadenza dal diritto alla nomina.

2. Entro gli stessi tre giorni di cui al co. 1, coloro che risultino eletti nel Senato accademico o nel Consiglio di amministrazione, devono autocertificare, pena la decadenza dal diritto alla nomina, di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità previste dalla lett. s) del co. 1 dell'art. 2 della Legge n. 240/10.

3. Entro gli stessi tre giorni di cui al co. 1, gli studenti iscritti in ipotesi a un corso di laurea di secondo livello e che risultano eletti o in graduatoria, devono autocertificare, pena la decadenza dal diritto alla nomina, di aver conseguito il titolo triennale.

4. Decorsi i termini per la presentazione dei ricorsi, delle autocertificazioni e delle opzioni, il Rettore provvede con proprio Decreto alle nomine relative a ciascun organo seguendo l'ordine delle rispettive graduatorie, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.

5. Il Rettore provvede con proprio Decreto alla nomina della rappresentanza studentesca del Consiglio degli studenti preliminarmente coprendo il seggio assegnato a ciascun Dipartimento con il candidato del Dipartimento che ha ottenuto il maggior numero di voti. Rappresentati tutti i Dipartimenti o nel caso in cui non sia possibile rappresentare qualche Dipartimento, il Rettore procede alla copertura dei seggi secondo l'ordine della graduatoria per ciascuna lista.

6. I mandati delle rappresentanze studentesche durano due anni, a decorrere dalla nomina.

Art.80 - Sospensione

1. Lo studente che consegue la laurea di primo livello, è sospeso di diritto dagli organi elencati all'art. 62, e dagli incarichi connessi alla partecipazione ai suddetti organi.

2. La sospensione decorre dal giorno successivo al conseguimento della laurea e termina il giorno successivo a quello in cui lo studente si iscrive ad un corso di studio che gli consenta di conservare l'elettorato passivo riguardante gli organi dai quali era sospeso. Il periodo di sospensione non può avere una durata superiore a due mesi. In tale periodo non è computato il mese di agosto.

3. La verifica, ai fini della sospensione dagli organi, è effettuata dai competenti uffici. È fatta salva la facoltà dello studente di comunicare per iscritto il conseguimento della laurea al Rettore.

4. Nel singolo organo dal quale risulta sospeso, lo studente viene temporaneamente sostituito ai sensi dell'art.79 con un supplente tenuto a presentare l'opzione e l'autocertificazione previste all'art.79. La supplenza decorre dalla nomina del temporaneo sostituto e dura per tutto il periodo della corrispondente sospensione.

5. Nel caso in cui lo studente decada da una delle cariche da cui era sospeso, il supplente la assume in modo definitivo, dopo avere presentato l'opzione e l'autocertificazione previste all'art.79. In tal caso il mandato del nuovo titolare effettivo decorre dalla decadenza di quello uscente. Nel caso in cui lo studente sospeso riassuma la carica, il supplente viene ricollocato in posizione utile nella relativa graduatoria ai fini di eventuali futuri subentri in qualità di componente effettivo o supplente. I mandati svolti come supplente, laddove il supplente non abbia poi assunto la carica in modo definitivo ai sensi del presente comma, non vengono computati ai fini delle norme sul limite dei mandati.

6. In caso di decadenza dello studente sospeso e non sostituito da un supplente, si procede a norma dell'art.81.

Art.81 - Subentro in caso di cessazione anticipata

1. Gli studenti che cessano il mandato in anticipo, sono sostituiti con Decreto del Rettore secondo l'ordine delle rispettive graduatorie. Alle sostituzioni della rappresentanza studentesca del Consiglio degli studenti si applica il co. 4 dell'art.79.

2. Qualora lo studente che cessa in anticipo il proprio mandato in un Consiglio di Scuola interdipartimentale, in un Consiglio di Dipartimento o in un Consiglio di coordinamento didattico, appartenga ad una graduatoria esaurita, il Rettore, prima di sostituirlo, ne riassegna il posto secondo il criterio del resto più alto. Laddove gli eventuali resti di tutte le altre liste siano già stati in precedenza impiegati per l'attribuzione di seggi alle liste medesime, la riassegnazione del posto avviene tramite sorteggio.

3. Nel caso divenga impossibile effettuare sostituzioni ai sensi dei commi precedenti, si tengono elezioni suppletive nei casi e nei modi definiti dall'art.84.

Art.82 - Rappresentanza studentesca nella Commissione paritetica

1. La Commissione paritetica è formata da una rappresentanza paritaria di docenti e di studenti in numero complessivo compreso fra sei e dieci, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento.

2. Nella Commissione paritetica la componente studentesca è eletta in un collegio composto dai rappresentanti degli iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale eletti in Consiglio di Dipartimento e dai rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca eletti in Consiglio di Dipartimento, al suo interno.

3. Salvo quanto previsto dal co. 5, se un rappresentante della componente studentesca eletto nella Commissione paritetica cessa anticipatamente dalla carica di componente della Commissione paritetica mantenendo la carica di rappresentante in Consiglio di Dipartimento, si provvede a nuove elezioni secondo le modalità stabilite al co. 2 del presente articolo.

4. Se un rappresentante della componente studentesca eletto nella Commissione paritetica cessa anticipatamente dalla carica di rappresentante in Consiglio di Dipartimento e conseguentemente anche dalla carica di componente della commissione paritetica, si provvede prima al subentro in Consiglio di Dipartimento e poi si provvede a nuove elezioni secondo le modalità stabilite al co. 2 del presente articolo. Nel caso in cui non sia possibile effettuare la sostituzione in Consiglio di Dipartimento e purché il numero dei rappresentanti eletti in Consiglio di Dipartimento sia superiore al numero della componente studentesca previsto in Commissione paritetica, si provvede a nuove elezioni secondo le modalità stabilite al co. 2.

5. Salvo quanto previsto dai precedenti commi, se il numero della componente studentesca previsto nella Commissione paritetica è pari al numero totale dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi eletti in Consiglio di Dipartimento, non si procede alle elezioni della rappresentanza studentesca nella Commissione paritetica e i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi eletti in Consiglio di Dipartimento sono designati di diritto alla carica di componente della Commissione paritetica. In questo caso le dimissioni dalla carica di componente della Commissione paritetica determinano conseguentemente la cessazione dalla carica di rappresentante in Consiglio di Dipartimento.

6. Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art.84, nel caso in cui non fosse possibile effettuare alcuna sostituzione in Consiglio di Dipartimento e il numero della componente studentesca previsto nella Commissione paritetica fosse superiore al numero totale dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi eletti in Consiglio di Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento deve ridurre il numero complessivo dei componenti della Commissione paritetica.

Titolo IV - Elezioni suppletive

Art.83 - Personale: campo d'applicazione, procedura e termini abbreviati

1. Ciascun posto, resosi vacante per cessazione anticipata nel Senato accademico, è coperto di norma con apposite elezioni suppletive indette entro i successivi sessanta giorni, ad eccezione del caso in cui la vacanza si verifichi nell'ultimo semestre del mandato ordinario dell'organo.
2. I componenti del Consiglio del personale tecnico-amministrativo che cessino il mandato in anticipo, sono sostituiti con Decreto del Rettore secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso divenga impossibile effettuare le sostituzioni, si procede all'indizione delle elezioni suppletive entro i successivi sessanta giorni, purché i componenti dell'organo scendano al di sotto dei due terzi dei componenti dell'organo stesso.
3. Si procede a indire le elezioni di cui al presente articolo, per non più di tre volte nei primi due anni e mezzo del mandato ordinario dell'organo. Il termine massimo di sessanta giorni di cui ai co. 1 e 2, si riferisce esclusivamente alla prima indizione.
4. Le elezioni suppletive si eseguono a norma del Titolo II. Il Rettore può accorpate le elezioni in un'unica procedura anche in deroga ai termini di cui ai precedenti commi.

Art.84 - Studenti: campo d'applicazione e procedura

1. Si tengono elezioni suppletive per il Senato accademico, per il Consiglio di Amministrazione e per il Nucleo di Valutazione, quando la graduatoria dell'uscente risulti esaurita.
2. Si tengono elezioni suppletive per la rappresentanza studentesca del Consiglio degli Studenti, quando il numero dei componenti dell'organo divenga inferiore ai due terzi dello stesso.
3. Di norma si tengono elezioni suppletive per i Consigli di Dipartimento quando la rappresentanza diviene inferiore al numero minimo di studenti previsto nella Commissione paritetica ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto.
4. Di norma si tengono elezioni suppletive per i Consigli di Scuola interdipartimentale, quando la rappresentanza è inferiore a due unità.
5. In ogni caso, per tutti gli organi del presente articolo, non si tengono elezioni suppletive nell'ultimo semestre del mandato dell'organo.
6. Le elezioni suppletive si eseguono applicando il Titolo III. I termini previsti dal Titolo III possono essere derogati con provvedimento motivato del Rettore.

PARTE V - NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI, PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO SCRUTATORI PER LA COMPOSIZIONE DEI SEGGI ELETTORALI E PER LE DESIGNAZIONI DELLA COMPONENTE STUDENTESCA NELLE COMMISSIONI INTERNE DELL'ATENEO E NEGLI ORGANI ESTERNI

Titolo I - Norme comuni per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali

Art.85 - Premessa

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo sono volte a disciplinare in via residuale le modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali, e sono applicabili laddove tali modalità non siano già disciplinate in eventuali regolamenti di funzionamento degli organi e delle strutture o non siano comunque già fissate da indicazioni operative elaborate in seno agli stessi organi e strutture.

Art.86 - Convocazione della seduta e ordine del giorno

1. La convocazione della seduta è disposta dal presidente dell'organo o, in caso di assenza o impedimento temporanei, dal vice-presidente laddove presente, preferibilmente tramite posta elettronica utilizzando, in tal caso, la casella di posta istituzionale, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno nonché dell'ora e del luogo della seduta.
2. La convocazione è notificata ai componenti di norma almeno cinque giorni prima della seduta.
3. In caso di comprovata urgenza, la convocazione può essere disposta con preavviso inferiore, ma con almeno un giorno lavorativo di anticipo rispetto alla data fissata per la seduta. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è messa a disposizione di ogni componente che sia chiamato a deliberare in ordine a quello specifico punto.
4. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno. Mediante messaggio di posta elettronica inviato almeno 24 ore prima della seduta, il presidente può disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza, sopravvenuti dopo l'invio della convocazione.

5. Ogni altro componente può chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti ritenuti di particolare importanza presentandone richiesta al presidente non oltre 72 ore prima della riunione dell'organo. Sull'opportunità di ammettere tali richieste decide il presidente in tempo utile, motivando per iscritto l'eventuale rifiuto. Qualora una richiesta rifiutata sia reiterata in forma scritta da almeno un quinto dei componenti, deve essere accolta e posta in discussione nella prima seduta utile. Quando possibile, il presidente, o gli uffici amministrativi di supporto alle attività dell'organo, inviano comunicazione delle modifiche dell'ordine del giorno iniziale a tutti i componenti. Qualora ciò non sia possibile, prima dell'inizio della seduta il presidente sottopone al voto la modifica dell'ordine del giorno che deve essere approvata all'unanimità.

6. La convocazione straordinaria dell'organo – intendendosi come tale la convocazione disposta al di fuori del calendario delle sedute eventualmente fissato dall'organo – può essere disposta dal presidente ogniqualvolta le circostanze lo richiedano ovvero qualora almeno un quinto dei componenti ne facciano motivata richiesta. Il presidente è tenuto alla convocazione in via straordinaria nel rispetto del termine minimo di 24 ore.

7. Il presidente può invitare alle sedute, in relazione a singoli punti all'ordine del giorno, chi ritenga più opportuno purché nell'interesse della gestione dell'organo e della diffusione di informazioni rilevanti al suo interno. Gli invitati non possono prendere parte alle deliberazioni.

Art.87 - Attribuzioni del presidente durante la seduta

1. Il presidente accerta la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, dà inizio alla seduta, modera la discussione, concede la facoltà di intervento, mantiene l'ordine, sottopone gli argomenti alla votazione e ne proclama i risultati; esercita ogni altro potere necessario ad assicurare il regolare svolgimento della seduta, nel rispetto delle eventuali norme di funzionamento dell'organo.

Art.88 - Validità delle sedute

1. Ciascuna seduta degli organi collegiali è valida quando gli aventi diritto siano stati convocati per iscritto nei termini previsti e sia presente la maggioranza degli stessi, detratti gli assenti giustificati.

2. I componenti possono giustificare la loro eventuale assenza alla seduta con un messaggio di posta elettronica al presidente entro il giorno precedente a quello della seduta.

3. Prima di dichiarare aperta la seduta, il presidente accerta la sussistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente può richiedere la verifica del numero legale in qualunque momento della seduta. Qualora sia accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il presidente aggiorna la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva, con i punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare.

Art.89 - Modalità di votazione

1. La votazione avviene di norma a scrutinio palese, per alzata di mano o per appello nominale, secondo le modalità indicate dal presidente.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti; in caso di parità di voto prevale il voto del presidente. Al termine della votazione il presidente, verificati i voti, proclama l'esito della votazione. Le deliberazioni assunte, se non diversamente specificato, si intendono immediatamente esecutive.

Art.90 - Redazione del verbale

1. Di ogni seduta viene redatto il verbale. La verbalizzazione delle adunanze spetta al segretario, il quale deve essere posto nella condizione di percepire in maniera chiara gli interventi oggetto di verbalizzazione e i risultati delle votazioni sulle questioni poste all'ordine del giorno.

2. Ove non diversamente previsto da disposizione statutaria o regolamentare specifica, il segretario verbalizzante è designato, tra i componenti dell'organo, dal presidente, all'inizio di ogni singola seduta.

3. Il segretario verbalizzante, con riferimento ad un argomento specifico al quale è direttamente e personalmente interessato, è sostituito, in ordine alla sua attività di verbalizzazione, da un altro componente dell'organo collegiale all'uopo designato dal presidente. Tale sostituzione deve essere annotata a verbale.

4. Ciascun verbale deve riportare:

a. la data, l'ora nonché il luogo della seduta ove questa sia svolta integralmente o parzialmente in presenza; in ipotesi di seduta svolta in modalità integralmente telematica dovrà essere specificata l'applicazione utilizzata per l'attivazione del collegamento;

- b. il nominativo di chi presiede e di chi esercita le funzioni di segretario verbalizzante;
 - c. i nomi dei componenti presenti, assenti e assenti giustificati;
 - d. i nomi di eventuali invitati alla seduta;
 - e. l'ordine del giorno;
 - f. l'illustrazione degli argomenti trattati;
 - g. il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito delle votazioni, nonché degli eventuali interventi e delle eventuali dichiarazioni di voto;
 - h. l'indicazione dei voti favorevoli, contrari o astenuti, espressi dai singoli componenti;
 - i. la sottoscrizione del presidente e del segretario verbalizzante.
5. Il verbale viene approvato seduta stante o, al più tardi, all'inizio della prima seduta utile successiva.

Art.91 - Norme per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica

1. Per seduta in modalità "telematica" si intende quella riunione nella quale uno o più componenti dell'organo partecipano a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione, utilizzando strumenti telematici che permettano la percezione diretta visiva e uditiva dei partecipanti, garantiscano l'identificazione di tutti i partecipanti, la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo purché non pubblico o non aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti che garantiscano la riservatezza della seduta.
3. Le condizioni del presente articolo devono sussistere ai fini della validità della seduta e delle delibere. Di tale verifica è responsabile il segretario verbalizzante, che all'inizio della seduta verifica altresì l'assenza di persone non appartenenti all'organo.
4. Gli uffici a supporto delle attività dell'organo adottano tutti gli strumenti tecnici e telematici idonei a mettere a disposizione dei componenti il materiale delle sedute.
5. Ai fini della convocazione, dello svolgimento e della validità delle sedute e delle delibere si applicano le norme previste dallo Statuto e dai regolamenti.
6. Nell'avviso di convocazione deve essere prevista la possibilità di partecipare alla riunione in videoconferenza, specificando l'applicazione da adottare per l'attivazione del collegamento.
7. Salvo che sia disposto dal presidente, per ragioni di urgenza o necessità, lo svolgimento della seduta in modalità integralmente telematica, il componente che intende avvalersi della possibilità di partecipare a distanza deve far pervenire la relativa richiesta con un congruo margine di anticipo rispetto alla data della seduta.
8. La seduta è da ritenersi svolta nel luogo in cui si trovano il segretario verbalizzante e/o il presidente, laddove il segretario verbalizzante e/o il presidente si trovino all'interno dei locali dell'Ateneo. Laddove né il segretario verbalizzante né il presidente si trovino all'interno dei locali dell'Ateneo, la seduta è da intendersi in modalità integralmente telematica.
9. La manifestazione del voto di chi partecipa alla seduta in modalità telematica deve avvenire in modo palese, per alzata di mano o nominativamente. È vietata ogni modalità di manifestazione del voto diversa da quelle individuate dal periodo precedente.
10. La partecipazione con modalità telematica non è consentita quando siano in discussione all'ordine del giorno materie per le quali le decisioni devono essere assunte a scrutinio segreto. In tale ipotesi, il componente che sia collegato da remoto si considera assente giustificato, con conseguente applicazione delle attinenti norme dei regolamenti di funzionamento o dello Statuto. È fatta salva la possibilità di esprimere un voto segreto solo nel caso in cui l'organo si doti, nell'ambito della seduta, di idoneo sistema telematico che garantisca la legittimità, l'integrità, la segretezza e l'anonimato del voto espresso.
11. Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione o durante lo svolgimento della stessa vi siano problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si dà ugualmente corso alla riunione laddove il numero legale sia comunque garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi da remoto. Se il numero legale non è garantito, la seduta deve essere rinviata ad altro giorno.
12. Qualora impossibilitato al collegamento per problemi tecnici sia il presidente dell'organo, la funzione di presidente sarà svolta dal componente che può ricoprire tale carica in base a quanto previsto dallo Statuto o dai regolamenti.
13. Nel caso in cui, durante una votazione, un componente manifesti problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il

quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che il componente collegato in modalità telematica è considerato assente giustificato.

14. In ogni caso nel verbale devono essere citati eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.

Titolo II - Formazione di un Elenco scrutatori per l'individuazione delle unità di personale tecnico-amministrativo necessarie alla composizione di seggi elettorali

Art.92 - Formazione di un Elenco scrutatori per l'individuazione delle unità di personale tecnico-amministrativo necessarie alla composizione di seggi elettorali

1. Ai fini dell'individuazione di unità di personale tecnico-amministrativo necessarie per la composizione dei seggi elettorali e, ove costituito, dell' Ufficio Elettorale Centrale, in occasione degli eventi elettorali di competenza dell'Ufficio deputato alla gestione delle elezioni di cui alla precedente Parte IV, il medesimo Ufficio procede a istituire, e ad aggiornare all'inizio di ogni anno solare, un apposito Elenco scrutatori.

2. La possibilità di impiegare, dietro esplicita richiesta, le unità di personale incluse nell'Elenco per procedure elettorali diverse da quelle indicate nel comma precedente, sarà di volta in volta oggetto di valutazione di concerto tra il predetto Ufficio e la struttura richiedente.

3. Il personale tecnico-amministrativo interessato a essere inserito nell'Elenco presenta la propria candidatura, secondo le modalità amministrative e nei termini annualmente comunicati dal competente Ufficio.

4. Il personale già inserito nell'Elenco permane senza limite di tempo all'interno dello stesso, senza necessità di rinnovare annualmente la propria candidatura, fatta salva la possibilità di essere espunto dall'Elenco mediante espressa comunicazione indirizzata al competente Ufficio entro il termine dallo stesso Ufficio indicato.

5. I nominativi dei componenti l'Elenco vengono disposti secondo un ordine di graduatoria stabilito mediante sorteggio effettuato pubblicamente ogni anno.

6. L'Elenco scrutatori formato secondo le modalità di cui ai commi precedenti ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

7. Il personale viene contattato secondo l'ordine della graduatoria in occasione dei singoli eventi elettorali per la conferma della propria disponibilità. L'effettiva partecipazione all'evento elettorale è subordinata all'assenso del proprio responsabile di struttura.

Titolo III - Designazioni della componente studentesca nelle Commissioni interne dell'Ateneo e negli organi esterni

Art.93 - Designazioni della componente studentesca nelle Commissioni interne dell'Ateneo e negli organi esterni

1. Il Consiglio degli studenti designa le rappresentanze studentesche all'interno di commissioni e gruppi di lavoro istituiti all'interno dell'Ateneo in relazione a questioni di rilevanza generale per l'Università, salvo che non sia altrimenti previsto da diverse e specifiche disposizioni statutarie e regolamentari.

2. Il Consiglio degli studenti designa la rappresentanza studentesca negli organi esterni all'Ateneo se non diversamente previsto dalla normativa vigente.

3. Laddove non altrimenti disposto, i rappresentanti degli studenti negli organismi di cui ai commi 1 e 2 possono essere individuati anche fra gli studenti che non ricoprono la carica di rappresentanti all'interno degli organi dell'Ateneo.

PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art.94 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato - previo positivo esperimento della procedura di cui all'art.6 comma 9 della Legge 9 maggio 1989, n. 168 - mediante Decreto Rettorale ed entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo online del suddetto Decreto di emanazione.

2. All'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le norme di seguito elencate:

a. stralcio del Regolamento Generale di Ateneo relativo al Presidio della Qualità di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale prot. 0105707/20 del 22 Dicembre 2020;

b. stralcio del Regolamento Generale di Ateneo relativo alle modalità di scelta dei componenti del Consiglio di amministrazione, emanato con Decreto Rettorale prot. 0055018/15 del 16 Ottobre 2015;

c. stralcio del Regolamento Generale di Ateneo relativo alla costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, emanato con Decreto Rettorale prot. 0005700/17 del 31 Gennaio 2017;

d. stralcio del Regolamento Generale di Ateneo relativo al funzionamento della Commissione paritetica Docenti - Studenti (CPDS), emanato con Decreto Rettorale prot. 0018838/18 del 21 Marzo 2018;

e. Regolamento Generale sulle Elezioni, emanato con Decreto Rettorale prot. 0049731/18 del 24 Luglio 2018.

3. Le norme di cui alla Parte IV si applicano ai mandati elettivi in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art.95 - Modifiche al presente Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti ed emanate mediante Decreto Rettorale.